

DORIANA FONTE

La storia degli interventi del Magistero sulle associazioni massoniche

La legittimazione del potere coercitivo della Chiesa, specie prima della codificazione del diritto penale canonico, veniva soprattutto espressa attraverso il Magistero pontificio.

Fu proprio attraverso una Lettera Apostolica, *In Eminentia Apostolata specula*¹ di Papa Clemente XII (1730-1740), che il 28 aprile 1738 la Chiesa, condannò con la pena della scomunica, la Massoneria, venti anni dopo la sua nascita, ritenendola, per le sue finalità, come un pericolo per la Fede cattolica.

Da questo documento in poi, il tema massonico ha costituito esplícita materia di circa seicento – sembra siano precisamente 586 – interventi magisteriali da parte dei Romani Pontefici, interventi sia diretti – cioè tradotti in costituzioni, encicliche, bolle, e così via –, sia indiretti, vale a dire realizzati attraverso istanze della Santa Sede e strumenti a diverso titolo impegnativi dell'autorità dei Papi².

Agli interventi pontifici si sono poi accompagnate innumerevoli espressioni di magistero episcopale a firma di un solo presule o di un gruppo di vescovi. Inoltre, sul tema dei rapporti fra la Chiesa cattolica e la Massoneria si è venuta sviluppando una consistente letteratura, caratterizzata da una vistosa disomogeneità sia dal punto di vista delle intenzioni degli autori che della qualità degli esiti³.

¹ CLEMENTE XII, Const. *In Eminentia*, (28 aprile 1738), in *Bollarium: Diplomatum et Privilegiarum Sanctorum Romanorum Pontificium*, Roma 1738, vol. 24, pp. 366-367.

² Cfr. R.F. ESPOSITO, *Abolita la scomunica contro la massoneria*, in «Vita pastorale», anno LXXI, n. 4, aprile (1983), p. 66.

³ Cfr. G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in AA.Vv., *Massoneria e religioni*, (a cura di) M. INTROVIGNE), Elle Di Ci, Leumann, Torino 1994, pp. 133-135; cfr. G. CAPRILE, *I Documenti pontifici... op.cit.*, pp. 504-517.

1. La fondazione della Massoneria nel 1717 e la sua prima condanna nel 1738.

Il conflitto tra la Chiesa cattolica e la Massoneria moderna è divampato quasi subito dopo la costituzione della Grande Loggia d'Inghilterra, all'inizio del XVIII secolo, destinata a diventare la Grande Loggia Madre mondiale.

Nei secoli precedenti e per tutto il Medioevo è comunque accertata la presenza di corporazioni dei maestri dell'arte muraria alle quali era affidata la costruzione di edifici sacri⁴ di cui magnifico esempio sono le Cattedrali Gotiche. Queste istituzioni godettero a lungo di privilegi e di ampie protezioni, sia da parte dell'aristocrazia sia del clero; si trattava di corporazioni che custodivano gli antichi segreti dell'architettura e delle costruzioni, segreti che tramandavano attraverso forme di iniziazione operativa e che univano alle operazioni manuali vere e proprie filosofie antiche, spesso occultate agli occhi della Chiesa. Nel tempo questi gruppi iniziarono a riunirsi in Logge, e quelli che prima erano conosciuti come *Liberi muratori* assunsero il nome di *Massons*, termine che in francese significa "muratori"⁵.

Durante la prima metà del XVII secolo, a seguito del frantumarsi dell'ecumene cattolico costituito dalla civiltà cristiana romano-germanica e il conseguente abbandono dell'architettura religiosa nei paesi passati alla Riforma protestante, si verificò, all'interno delle corporazioni, una profonda crisi professionale. Per recuperare il prestigio perso, vennero associate, o meglio, "accettate", nelle Logge, persone che non avevano nulla a che fare con l'arte muratoria – erano, si diceva, non operativi –, come intellettuali ed aristocratici⁶.

Il fenomeno incominciò a crescere fino a diventare prevalente all'inizio del XVIII secolo e l'impostazione delle Logge dal carattere "operativo" si trasformò lentamente in orientamento "speculativo", vale a

⁴ Cfr. Z. SUCHECKI, *Chiesa e Massoneria*, L.E.V., Città del Vaticano (Roma) 2000, p. 11; cfr. Id., *La Massoneria nelle disposizioni del «Codex Iuris Canonici» del 1917 e del 1983*, L.E.V., Città del Vaticano (Roma) 1997, p. 18.

⁵ Cfr. *Ibidem*.

⁶ Cfr. M. INTROVIGNE, *La Massoneria*, Elle Di Ci, Leumann, Torino 1997, pp. 12-28.

dire con argomenti a sfondo filosofico ed esoterico⁷. I gruppi di lavoro si posero sotto l'obbedienza di un Maestro Venerabile e grazie alla loro grande autonomia politica, religiosa e sociale, divennero ben presto il punto di riferimento privilegiato per tutte quelle arti, tradizioni e credenze lontane dalla Chiesa e spesso considerate molto vicine all'eresia⁸.

Nasce così il 24 giugno del 1717, festa di San Giovanni Battista, protettore delle Corporazioni dei Muratori, con l'intento di promuovere un "ecumenismo" surrogatorio ed alternativo, la prima Loggia massonica speculativa costituita dalla fusione di quattro Logge londinesi⁹.

La sua nascita si fondava su due ideologie contrastanti: da una parte l'auspicio del razionalismo, dall'altra l'anelito preromantico al mistero che affonda le sue radici nella cosiddetta "tradizione esoterica".

Nel 1723 la Grande Loggia si diede le Costituzioni, redatte dal pastore presbiteriano James Anderson (1680-1739)¹⁰, nelle quali veniva stravolto il principio tradizionale della Massoneria operativa, secondo cui il massone doveva praticare dappertutto il cristianesimo, sostituendolo con quello secondo cui era più opportuno non imporre altra religione ma lasciare pienamente libero ciascuno sulle opinioni personali¹¹. Questo significava introdurre l'idea di una religione puramente razionale e non rivelata e, in questo cambiamento, era evidente, sia il tentativo di porre rimedio, sulla base della razionalità, della aconfessionalità e dello spirito di tolleranza alle divisioni create dalla Riforma protestante, sia di staccare la Massoneria dal cattolicesimo, per inserirla nell'anglicanesimo¹².

Il rapido diffondersi della Massoneria in Europa fu subito oggetto di segnalazione da parte dei nunzi apostolici alla Segreteria di Stato e,

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*; cfr. M. INTROVIGNE, *Che cos'è la Massoneria: il problema delle origini e le origini del problema*, in AA.Vv., *Massoneria e religioni* (a cura di M. INTROVIGNE), Elle Di Ci, Leumann, Torino 1994, pp.13-62.

⁹ Cfr. Z. SUCHEKI, *Chiesa e... op. cit.*, p. 11; cfr. A.A. MOLA, *Storia della massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni*, Bompiani, Milano 1992, p. 51; cfr. M. INTROVIGNE, *La Massoneria... op. cit.*, p. 23.

¹⁰ J. ANDERSON, *Constitutions d'Anderson. 1723*, (a cura di D. LIGOU), Edimaf, Parigi 1990.

¹¹ Cfr. Z. SUCHEKI, *La Massoneria nelle disposizioni del «Codex Iuris Canonici»... op. cit.*, pp. 19-20.

¹² Cfr. *Ibidem*.

in base a questi rapporti, le autorità vaticane si convinsero di essere di fronte ad una istituzione eretica d'origine protestante¹³.

In questo contesto, Papa Clemente XII (1730-1740), ritenne di dover mettere in guardia la Chiesa contro tale organizzazione e il 28 aprile 1738 pubblicò la Lettera Apostolica *In Eminentia Apostolatu specula*¹⁴, con la quale colpì gli aderenti alla Massoneria con una delle pene più gravi previste dall'ordinamento canonico, ossia la scomunica riservata al Pontefice.

Nacque così il primo documento pontificio di condanna e di diffida delle associazioni massoniche¹⁵.

1.1. *I principali pronunciamenti pontifici e le espressioni del Magistero episcopale.*

La storia del deposito giuridico-dottrinale costituito dagli interventi del Magistero si può periodizzare, dal suo inizio fino ad oggi, in quattro fasi¹⁶.

La prima fase – la più ricca dal punto di vista del numero e dell'ampiezza dei documenti e la più importante per il fatto che tutti i documenti di questo periodo costituirono poi la base per la successiva legislazione della Chiesa – si apre con la ricordata Lettera Apostolica *In Eminentia Apostolatu specula* di Papa Clemente XII¹⁷ e si chiude con la fine del pontificato di Papa Leone XIII.

Durante tale periodo quasi tutti i Pontefici che si sono succeduti ritennero di doversi pronunciare contro la Massoneria: Papa Benedetto XIV (1740-1758) con la Costituzione Apostolica *Providas romanorum pontificum* del 18 maggio 1751¹⁸; Papa Pio VII (1800-1823) con la

¹³ Cfr. M. INTROVIGNE, *Che cos'è la Massoneria: il problema delle origini e le origini del problema*, in AA.Vv., *Massoneria... op. cit.*, pp.13-62.

¹⁴ CLEMENTE XII, Const. *In Eminentia... in Bollarium: Diplomatum et Privilegiarum Sanctorum Romanorum Pontificium*, Roma 1738, vol. 24, pp. 366-367.

¹⁵ Cfr. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica ieri, oggi e domani*, Edizioni Paoline, Roma 1979, p. 13.

¹⁶ Cfr. per la periodizzazione, G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in AA.Vv., *Massoneria... op. cit.*, pp. 133-182.

¹⁷ CLEMENTE XII, Const. *In Eminentia... in Bollarium: Diplomatum et Privilegiarum Sanctorum Romanorum Pontificium*, Roma 1738, vol. 24, pp. 366-367.

¹⁸ BENEDETTO XIV, Const. *Providas Romanorum Pontificum*, (18 maggio 1751), in *P. De Lambertini, Bullarium*, Roma 1751, vol. 3, pp. 283-286.

Costituzione Apostolica *Ecclesiam a Jesus Christo* del 13 settembre 1821¹⁹; Papa Leone XII (1823-1829) con la Costituzione Apostolica *Quo graviora* del 13 marzo 1825²⁰; Papa Pio VIII (1829-1830) con l'Enciclica *Traditi Humilitati* del 24 maggio 1829²¹; Papa Gregorio XVI (1831-1846) con l'Enciclica *Mirari vos* del 15 agosto 1832²². Papa Pio IX (1846-1878), poi, per le particolari circostanze storiche che suggellarono il suo lungo pontificato, emanò: l'Enciclica *Qui pluribus* il 9 novembre 1846²³, l'Allocuzione *Quibus quantisque* il 20 aprile 1849²⁴, l'Enciclica *Noscitis et nobiscum* l'8 dicembre 1849²⁵, l'Enciclica *Quanta cura – Syllabus* l'8 dicembre 1864²⁶, l'Allocuzione *Multiplices inter* il 25 settembre 1865²⁷, la Costituzione Apostolica *Apostolicae Sedis* il 12 ottobre 1869²⁸, la Lettera *Quamquam* il 29 maggio 1873²⁹ e la Lettera *Exortae* il 29 aprile 1876³⁰. Papa Leone XIII (1878-1903), infine, condannò i massoni con l'Enciclica *Humanum genus* del 20 aprile 1884³¹ – l'ultimo dei documenti solenni con i quali i Pontefici si occuparono espressamente e direttamente della Massoneria – e con

¹⁹ PIO VII, Const. *Ecclesiam a Jesu Cristo*, (13 settembre 1821), in *Bullarii Romani Continuatio*, Roma 1821, vol. 7, pars. II, pp. 2180-2183.

²⁰ LEONE XII, Const. *Quo graviora*, (13 marzo 1825), in *Bullarii Romani Continuatio*, Roma 1825, vol. 8, pp. 327-338.

²¹ PIO VIII, Ep. Encyc. *Traditi humiliati*, (21 maggio 1829), in *Bullarii Romani Continuatio*, Roma 1829, vol. 9, pp. 23-27.

²² GREGORIO XVI, Ep. Encyc. *Mirari vos*, (15 agosto 1832), in *Bullarii Romani Continuatio*, Roma 1832, vol. 19, pp. 129-133.

²³ PIO IX, Ep. Encyc. *Qui pluribus*, (9 novembre 1846), in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, vol. I, pars. I, pp. 4-24.

²⁴ ID., All. *Quibus, quantisque*, (20 aprile 1849) in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, vol. I, pars. I, pp. 167-194.

²⁵ ID., Ep. Encyc. *Noscitis et nobiscum* (8 dicembre 1849) in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, vol. I, pars. I, pp. 198-223.

²⁶ ID., Ep. Encyc. *Quanta cura -Syllabus-*, (8 dicembre 1864), in ASS 3 (1866-67), pp. 160-167.

²⁷ ID., All. *Multiplices inter*, (25 settembre 1865), in ASS 1(1865), pp.193-196.

²⁸ ID., Const., *Apostolicae Sedis*, (12 ottobre 1869), in ASS 5 (1869), pp. 287-312.

²⁹ ID., Ep. *Quamquam*, (29 maggio 1873), in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, vol. VI, pars. I, pp. 182-186.

³⁰ ID., Ep. *Exortae*, (29 aprile 1876), in ASS 9 (1876), pp. 321-324.

³¹ LEONE XIII, Ep. Encyc. *Humanum genus*, (20 aprile 1884), in ASS 16 (1883-84), pp. 417-433.

due documenti minori datati lo stesso giorno *Inimica vis*³² e *Custodi*³³, 8 dicembre 1892.

La seconda fase si stende cronologicamente dal 1903, cioè dall'inizio del pontificato di Papa San Pio X (1903-1914), all'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II nel 1962. I termini emblematici del periodo sono costituiti, da un lato, dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico nel 1917, da parte di Papa Benedetto XV (1914-1922) e, dall'altro, dalla conferma del canone 2335³⁴ di tale codice nell'articolo 247 delle Costituzioni Sinodali promulgate nel 1960 dal Primo Sinodo Romano³⁵, voluto da Papa Giovanni XXIII (1958-1963) e che doveva essere la prova generale del Concilio Ecumenico Vaticano II.

In questo periodo, escludendo i due testi ricordati, i riferimenti magisteriali esplicativi alla Massoneria sono straordinariamente esigui – grosso modo uno per ogni Pontefice – e questa esiguità si può facilmente attribuire al fatto che la sentenza di condanna e la conseguente diffida antimassonica sono state codificate nel citato canone 2335.

La terza fase va dal Concilio Ecumenico Vaticano II del 1962 alla dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 1981³⁶. Si tratta di un periodo caratterizzato dal silenzio magisteriale sulla Massoneria, se si eccettua una dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede contro false e capziose interpretazioni date ad una lettera indirizzata nel 1974 dalla stessa Congregazione ad alcuni episcopati³⁷, un documento riservato poi divenuto di pubblico dominio.

³² ID., Ep. *Inimica vis* (8 dicembre 1892), in ASS 25 (1892-93), pp. 274-277.

³³ ID., Litt. *Custodi di quella fede* (8 dicembre 1892), in *Leonis XIII Pontificis Maximi Acta*, vol. 7, pp. 331-343.

³⁴ Can 2335 (CIC 1917): «*Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generic associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam*».

³⁵ Cfr. SINODO ROMANO, A.D. 1960, *Atti*, T.P.V. Città del Vaticano (Roma) 1960, n. 247.

³⁶ S.C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decl. *Declaratio de canonica disciplina quae sub poena excommunicationis vetat ne cattolici nomen dent sectae massonicae aliisque eiusdem generis associationibus*, (17 febbraio 1981), in AAS 73 (1981), pp. 240-241.

³⁷ S.C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Litt. *Complures Episcopi, ad praesides conferentiarum episcopalium de catholicis qui nomen dant associationibus massonicis*, Prot. 272/44, (18 luglio 1974), in AAS 73 (1981), pp. 240-241.

Infine, la quarta fase inizia nel 1981 ed è ancora aperta. I suoi momenti rilevanti – e unici – sono a tutt’oggi costituiti dalla pubblicazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, nel 1983, nel quale si parla in modo generico di «.../ consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur ...»³⁸ e non compare riferimento nominativo alla Massoneria; dalla dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede *Quae-stum est* del 1983³⁹ che, in coincidenza con la promulgazione di tale Codice, ribadisce la condanna e la diffida relativa all’appartenenza, venendo così a costituire interpretazione autentica del canone 1374 e dal documento ufficioso dello stesso Dicastero Vaticano che, nel 1985, offre motivazione della reiterazione della condanna e della diffida del 1983⁴⁰.

Ai documenti formalmente sintetici e rapidamente concludenti, fin qui esposti, va aggiunta l’opera chiarificatrice delle Congregazioni Romane con cui si precisava l’insegnamento dei Papi⁴¹, risolvendo al tempo stesso le difficoltà che sorgevano al momento della loro applicazione. Questo iter – sia detto di passaggio – non ha interessato soltanto i testi magisteriali sul tema massonico, ma le forme espressive di tutto il Magistero pontificio. Ad ogni modo, a partire dalla prima codificazione canonica, gli interventi diventano esclusivamente interpretativi della legislazione vigente⁴².

Di analoga importanza dovrebbero essere oggetto, nella misura del possibile, sia le espressioni di magistero episcopale, sia le manifestazioni culturali – scritti e incontri –, relativi ai rapporti fra la Chiesa cattolica e la massoneria⁴³.

³⁸ Can 1374 (CIC 1983): «*Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur.*»

³⁹ S.C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decl. *Quaesitum est: de associatinibus massonicis*, (26 novembre 1983), in AAS 76 (1984), p. 300.

⁴⁰ *Inconciliabilità fra fede cristiana e massoneria. Riflessioni a un anno dalla Dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in «L’Osservatore Romano», 23 febbraio 1985, p. 1.

⁴¹ Cfr. S.C.S. UFF., Resp., *De sepultura ecclesiastica concedenda iis, qui nomen dederant sectae massonicae*, (2 dicembre 1840), in ASS 26 (1840), p. 641; S.C. S.R.U. INQUIS., Decr. *Circa occultas sectas*, (13 luglio 1865), in ASS 1 (1865), pp. 290-294; ID., Instr. *De secta massonum*, in ASS 17 (1884), pp. 43-47.

⁴² G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in AA.VV., *Massoneria... op. cit.*, pp. 138-142.

⁴³ Cfr. *Ibidem*.

Quanto al Magistero episcopale, va ricordata, per la sua oggettiva rilevanza e per l'evidente considerazione in cui è stata tenuta dal Magistero pontificio, la Dichiarazione circa l'appartenenza di cattolici alla Massoneria, pubblicata nel 1980 dalla Conferenza Episcopale Tedesca⁴⁴.

1.2. *Le motivazioni di condanna addotte dai Pontefici.*

L'itinerario brevemente descritto merita di essere esaminato anche da un punto vista motivazionale.

Nella sentenza di condanna e di diffida del 1738, contenuta nella Lettera Apostolica *In Eminentia Apostolatu specula*⁴⁵, la condanna papale era motivata dall'avversione dei massoni per i dogmi della Chiesa, dalla loro vibrante propaganda anticattolica, dal giuramento sul segreto e dal carattere di "stato nello stato" della Massoneria⁴⁶. La pena prevista – destinata a tutti fedeli sia laici che chierici –, era quella della scomunica *latae sententiae*; l'eventuale assoluzione era riservata al Romano Pontefice *pro tempore*, con l'eccezione del pericolo di morte.

In verità, i papi non furono i primi a condannare la Massoneria perché, in Francia, il 14 settembre 1737, venne proibita dal primo ministro, il Card. Fleury, ogni adunanza dell'associazione dei *frey-maçons*⁴⁷. Analoghi provvedimenti, anche se solo per ragioni politiche, erano già stati presi in precedenza dal governo protestante di Olanda (1735) e successivamente dette misure furono adottate un po dappertutto in Europa⁴⁸.

Questi precedenti repressivi furono approvati nella condanna di Clemente XII che, ricordando come già molti stati avessero proibito le

⁴⁴ CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, *Dichiarazione circa l'appartenenza di cattolici alla Massoneria*, (Würzburg, 1980), in *La Civiltà Cattolica* (1990-III), pp. 487-495. Il testo originale tedesco si trova in *Amtsblatt des Erzbistums Köln*, (1 giugno 1980), pp. 102-111.

⁴⁵ CLEMENTE XII, Const. *In Eminentia...in Bollarium: Diplomatum et Privilegiarum Sanctorum Romanorum Pontificium*, Roma 1738, vol. 24, pp. 366-367.

⁴⁶ Cfr. G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in AA.VV., *Massoneria... op. cit.*, pp. 143-150.

⁴⁷ Cfr. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica... op. cit.*, p. 14.

⁴⁸ La Svezia nel 1738 con Federico I che addirittura decretò la pena di morte per tutti coloro che avessero partecipato a riunioni massoniche. Lo stesso fece l'Austria nel 1743; Avignone. Parigi e Ginevra nel 1744; nel 1745 Berna, il Concistoro di Hannover e di Nuova Parigi, e perfino il Gran Sultano di Costantinopoli nel 1748.

riunioni dei framassoni, rinnovava l'esortazione «*che nessuno, per nessun pretesto o titolo colorato, osi o presuma di iscriversi alle dette società dei Liberi Muratori o Francs-Macons o altrimenti nominate*»⁴⁹.

Riteneva pertanto la Massoneria come istituzione infesta alla religione ed eversiva degli ordinamenti, non solo ecclesiastici ma anche civili e considerò i massoni come eretici.

Il concetto venne ribadito nell'editto promulgato nel 1739 dal Segretario di Stato Vaticano, Card. Firrao, che bollava la Massoneria come sospetta d'eresia e nemica della religione cattolica e che, di fatto, applicava operativamente la condanna ordinando di abbattere tutte le case nelle quali avessero luogo riunioni della "setta" e comminando agli adepti, nei casi più gravi, la pena di morte.

Con la reiterazione di tale sentenza, nella Costituzione Apostolica *Providas Romanorum Pontificum*, del 1751, Papa Benedetto XIV⁵⁰, conosciuto universalmente come uomo di rara cultura e umanità, riproduceva integralmente il testo della Lettera Apostolica *In eminenti*⁵¹, confermandone le disposizioni.

Dei sei motivi addotti, il primo riguardava l'unione di ogni religione come pericolo per la purezza della religione cattolica – naturalmente questo aspetto va considerato alla luce dell'epoca in cui fu scritto –. L'ultimo motivo alludeva alla cattiva fama goduta da tali associazioni tra le persone prudenti ed oneste. I quattro motivi restanti, costituivano invece, aspetti diversi dello stesso motivo: il segreto fedelmente custodito con giuramento che rende illecite e sospette le adunanze come dannose allo Stato e alle sue leggi⁵².

Tale motivo contribuì a far ritenere illecite tali associazioni, non solo sotto il profilo giuridico-politico, ma anche sotto quello morale e religioso.

Di conseguenza alcuni Stati, tra cui Spagna e Napoli (1751), subito dopo la Costituzione di Papa Benedetto XIV, proibirono la Massoneria infliggendo le pene più severe: il delitto di Massoneria veniva conside-

⁴⁹ J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica...* op. cit., p. 15.

⁵⁰ BENEDETTO XIV, Const. *Providas...*, in P. De Lambertinis, *Bullarium*, Roma 1751, vol. 3, pp. 283-286.

⁵¹ CLEMENTE XII, Const. *In Eminent...in Bullarium: Diplomatum et Privilegiarum Sanctorum Romanorum Pontificium*, Roma 1738, vol. 24, pp. 366-367.

⁵² Cfr. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica...* op. cit., pp. 17-19.

rato come lesione dell'ordinamento religioso cattolico e, poiché questo era la base della costituzione degli Stati cattolici, il delitto ecclesiastico passava ad essere concepito e castigato come delitto politico⁵³.

Nel 1821, con la Costituzione Apostolica *Ecclesiam a Jesu Christo*⁵⁴, contro il Carbonarismo, Papa Pio VII compiva un passo in avanti nell'equiparare nella condanna e nelle pene tutte le società segrete, inclusa, ovviamente, la Massoneria.

Nella sua Bolla, Papa Pio VII segnalò il carattere ipocrita dei Carbonari che facevano affettazione di rispetto verso la Chiesa cattolica e tentavano di propagare il razionalismo e l'indifferenza religiosa, parodiando la Passione di Cristo e facendo irrisione degli altri misteri cristiani⁵⁵. Condannando la Carboneria, in realtà, il Papa intendeva colpire il fenomeno delle società segrete che incominciammo a formarsi in quel periodo, di cui, secondo lo stesso Papa, erano della massoneria «imitazioni, se non addirittura emanazioni»⁵⁶.

La formula di condanna riproduceva quasi testualmente quella della Lettera Apostolica *In eminenti*, ma a differenza di quelle precedenti, si prescriveva che ciascuno, sotto pena di scomunica, era obbligato a denunciare al Superiore ecclesiastico competente tutti coloro che sapesse appartenenti alla Carboneria.

Si proibiva inoltre, la lettura di libri, catechismi, statuti e manoscritti dei carbonari o che si riferissero ad essi⁵⁷.

Alcuni anni dopo, anche Papa Leone XII, nella sua Costituzione Apostolica *Quo graviora* del 1825⁵⁸, riproduceva integralmente i documenti dei predecessori reiterando le precedenti censure, ma precisava, che esse si applicavano a tutte le società segrete, presenti o future, qua-

⁵³ Cfr. ivi, p.19.

⁵⁴ PIO VII, Const. *Ecclesiam...*, in *Bullarii Romani Continuatio*, Roma 1821, vol. 7, pars. II, pp. 2180-2183.

⁵⁵ Cfr. J.M. CARO, *Il Mistero della Massoneria*, Editorial Difusion, Buenos Aires 1954, p. 305-322.

⁵⁶ F. MOLINARI, *La Massoneria nei documenti pontifici dell'Ottocento*, in AA.VV., *La liberazione d'Italia nell'opera della Massoneria, Atti del convegno di Torino del 24 - 25 settembre 1988*, (a cura di A.A. MOLA), Bastogi Ed., Foggia 1990, p. 209.

⁵⁷ Cfr. J.A. FERRER BENIMELI - G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica... op. cit.*, p.20.

⁵⁸ LEONE XII, Const. *Quo graviora...*, in *Bullarii Romani Continuatio*, Roma 1825, vol. 8, pp. 327-338.

lunque fosse l'appellativo. Il fatto stesso che queste società fossero segrete, rappresentava per Papa Leone XII la prova che erano unite da un unico disegno sovversivo e che quindi cospirassero contro la Chiesa e i poteri dello Stato⁵⁹.

Tutti i Papi che regnarono sullo Stato Pontificio nel periodo risorgimentale reiterarono le accuse alla massoneria di essere la madre di tutti i mali. Così fece, con l'Enciclica *Traditi Humilitati*, nel 1829 Papa Pio VIII⁶⁰ rivolgendosi ai Patriarchi, Primati e Vescovi di tutto il mondo per segnalare loro il dovere di prestare attenzione a quelle associazioni segrete di uomini faziosi, nemici dichiarati di Dio e dei principi cristiani, che usano tutte le forze per devastare la Chiesa e per turbare gli Stati⁶¹. Nel 1832 fu invece Papa Gregorio XVI con l'Enciclica *Mirari vos*, a rivolgersi al mondo intero, segnalando la Massoneria come «la principale causa di tutte le calamità della terra e dei regni» e come «il canale di scolo impuro di tutte le sette anteriori»⁶². Ma, al contrario dei suoi predecessori, Papa Gregorio XVI pur confermando le disposizioni dei predecessori contro le società segrete riferendosi principalmente alla setta detta “Universitaria”, non emanò scomuniche e alla fine della sua Enciclica donò con amore la benedizione apostolica ai suoi venerabili fratelli, esortandoli a confidare nel Signore⁶³.

Di intensità maggiore risultò la condanna della Chiesa alla Massoneria durante il pontificato di Papa Pio IX a seguito anche dei gravi disordini che erano scoppiati nello Stato Pontificio e che portarono all'Unità d'Italia. L'ultimo papa-re, infatti, condannò ogni società segreta, direttamente o indirettamente connessa con il fervore massonico, con 114 documenti antimassonici così suddivisi: 11 encicliche – la prima

⁵⁹ Cfr. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica...* op. cit., pp. 21-22.

⁶⁰ PIO VIII, Ep. Encyc. *Traditi...*, in *Bollarii Romani Continuatio*, Roma 1829, vol. 9, pp. 23-27.

⁶¹ Cfr. R.F. ESPOSITO, *I papi e la massoneria*, in AA.Vv., *La libera muratoria. Massoneria per problemi* (a cura di C. CASTELLACCI), Sugarco, Milano 1978, p.292; cfr. J.M. CARO, *Il Mistero...* op. cit., p. 305-322.

⁶² GREGORIO XVI, Ep. Encyc. *Mirari vos...*, in *Bullarii Romani Continuatio*, Roma 1832, vol. 19, pp. 129-133.

⁶³ Cfr. F. MOLINARI, *La Massoneria nei documenti pontifici dell'Ottocento*, in AA.Vv., *La liberazione...* op. cit., p. 292.

delle quali l'Enciclica *Qui pluribus* del 1846⁶⁴ –, 51 lettere, 33 allocuzioni e discorsi, 19 documenti maggiori di Curia.

In tutti questi documenti ricorreva il *topos* classico della comune matrice delle società segrete che cospiravano, apertamente o clandestinamente, contro la chiesa e i legittimi poteri e a cui si fece risalire l'ondata rivoluzionaria europea che aveva come suo epicentro l'Italia e di conseguenza gli Stati pontifici⁶⁵. In modo particolare, con l'Allocuzione *Quibus quantisque*⁶⁶, manifestò le sofferenze e le dure prove che la Chiesa dovette attraversare in quell'epoca, additando la Massoneria come causa principale di esse. Con l'Enciclica *Quanta cura*⁶⁷, Papa Pio IX reiterò le precedenti condanne dei predecessori – riproposte anche nel *Syllabus* dove furono trattati, nel paragrafo IV, gli errori legati alla Massoneria ed alle varie società segrete e nell'Allocuzione *Multiplices inter* del 1865⁶⁸ – aggiungendo che le condanne non erano solo dovute al carattere clandestino di queste società, ma anche al fatto che esse venivano messe in moto dal nuovo governo italiano, il quale abilmente se ne serviva nella lotta contro lo Stato Pontificio⁶⁹.

Papa Pio IX, infine, unificò tutto il materiale giuridico contro la Massoneria e contro le società segrete nella sua celebre Costituzione Apostolica *Apostolicae Sedis* del 12 ottobre 1869⁷⁰ comminando la scomunica *latae sententiae*, riservata in modo speciale al Papa, contro quanti avessero dato il nome a tutte quelle organizzazioni che macchinano apertamente o in segreto contro la Chiesa e contro i legittimi poteri, nonché a tutti coloro che le avessero favorite o che non ne denunciassero l'operato⁷¹.

Tuttavia, negli anni del pontificato di Papa Pio IX, la libera muratoria

⁶⁴ PIO IX, Ep. Encyc. *Qui pluribus...*, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, vol. I, pars. I, pp. 4-24.

⁶⁵ Cfr. F. MOLINARI, *La Massoneria nei documenti pontifici dell'Ottocento*, in AA.VV., *La liberazione...* op. cit., p. 292.

⁶⁶ PIO IX, All. *Quibus quantisque...*, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, vol. I, pars. I, pp. 167-194.

⁶⁷ ID., Ep. Encyc. *Quanta cura...*, in *ASS* 3 (1866-67), pp. 160-167. *ASS* 3 (1866-67), pp. 160-176.

⁶⁸ ID., All. *Multiplices inter...*, in *ASS* 1(1865), pp.193-196. *ASS* 1(1865), pp.193-196.

⁶⁹ Cfr. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica...* op. cit., pp. 24-26.

⁷⁰ PIO IX, Const., *Apostolicae Sedis...*, in *ASS* 5 (1869), pp. 287-322.

⁷¹ Cfr. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica...* op. cit., p. 27.

poté contare in Italia gli anni della sua massima ripresa, e il suo successore Papa Leone XIII si trovò a dover far fronte ad una eredità pesante.

Infatti, in un contesto storico decisamente antipapale, Papa Leone XIII reiterò ancora una volta, con dispositivi più o meno articolati, le condanne precedenti, adottando con l'Enciclica *Humanum genus* del 20 aprile 1884⁷², un'impostazione di carattere sociologico, poiché descrisse le ricadute filosofiche e morali della Massoneria in un contesto segnato dall'indifferentismo religioso. La Massoneria fu condannata perché veicolava il trionfo del relativismo ed era volta a distruggere l'ordine religioso e sociale nato dalle istituzioni cristiane e a creare un nuovo ordine a suo arbitrio.

L'Enciclica *Humanum genus* va ricordata come la più diretta e la più ampia contro la Massoneria, sebbene fu identificata con il naturalismo nei suoi fini e nei suoi mezzi, e – mutuando l'espressione dal linguaggio del diritto positivo – come l'enciclica-quadro sul tema massonico⁷³.

A seguito della pubblicazione della *Humanum genus*, la propaganda antimassonica si sviluppò notevolmente influenzando il nascente movimento politico e sociale cattolico italiano. Furono fondate associazioni e riviste antimassoniche, e si moltiplicarono gli studi destinati ad illuminare la pubblica opinione con il plauso, lo stimolo e la benedizione del Papa⁷⁴.

Canale privilegiato per la diffusione del pensiero antimassonico di Leone XIII fu la rivista dei gesuiti *Civiltà cattolica* che, fin dalla sua nascita⁷⁵, intraprese una forte polemica contro la massoneria. La rivista servì da collegamento tra l'apparato ecclesiastico e le organizzazioni del movimento cattolico fortemente impegnate nel sociale e a cui Papa Leone XIII impartì precise linee di lotta e comportamento⁷⁶.

L'insegnamento della religione cattolica nella scuola, tanto caro a Papa Leone XIII ma combattuto aspramente dalla Massoneria, fu in seguito motivo di condanna nella sua Enciclica *Inimica Vis* dell'8 dicem-

⁷² LEONE XIII, Ep. Encyc. *Humanum genus...*, in ASS 16 (1883-84), pp. 417-433.

⁷³ Cfr. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica...* op. cit., p. 28.

⁷⁴ Cfr. ivi, p. 29.

⁷⁵ Cfr. G. SALE, *La "Civiltà cattolica" nei suoi primi anni di vita*, in «La Civiltà cattolica», anno CL, vol. I, quad. 3570, 20 marzo (1999), pp. 544-557.

⁷⁶ Cfr. R.F. ESPOSITO, *Pio IX e la massoneria*, in AA.VV., *Atti del convegno di ricerca storica sulla figura e sull'opera di Papa Pio IX* (28-29-30 settembre 1973), Ed. Tipografia Marchigiana, Senigallia 1974, p. 238-239.

bre 1892⁷⁷ in cui parla di una congiura atea. In questo campo si scontrarono il pensiero dei massoni che volevano che la scuola fosse una fucina di uomini liberi, tolleranti e non legati a nessun dogma, e la posizione della Chiesa cattolica, che partendo dal fatto che il cattolicesimo era una componente essenziale della cultura italiana, esigeva un insegnamento cattolico a suo avviso in quel momento perseguitato.

L'attivismo delle varie leghe e unioni antimassoniche che nel frattempo si erano formate nel movimento cattolico, culminò con il I Congresso antimassonico internazionale che si svolse a Trento dal 26 al 30 settembre 1896. La scelta di Trento aveva un forte significato simbolico perché voleva sottolineare una continuità storica e ideologica tra la riforma protestante, combattuta attraverso il Concilio tridentino, e la Massoneria⁷⁸.

Nel Congresso, a cui parteciparono millecinquecento delegati in rappresentanza di venti paesi e i lavori ebbero un'ampia risonanza sia a livello locale, con messe riparatrici, fiaccolate e una mostra di giornali, libri e cimeli massonici, si realizzò pienamente l'invito di Leone XIII di scendere coraggiosamente in campo per combattere la Massoneria «trattandosi di una setta che tutto ha invaso»⁷⁹.

Con la morte di Papa Leone XIII, anche se con minore assiduità, non mancarono nei suoi successori sempre e puntuali condanne come nel caso di Papa Pio X (1903-1914) che in occasione del 50° dell'unità italiana, si scagliò contro le manifestazioni commemorative dirette da «una malvagia setta a cui nulla è più inviso di Dio e dell'ordine cristiano»⁸⁰.

1.3. *Il giudizio della Chiesa sulla dottrina e sul metodo massonico.*

Attraverso l'analisi dei contenuti del Magistero, appare evidente come nel mondo cattolico, la Massoneria è soprattutto condannata sulla base di una critica dottrinale del metodo massonico il cui riferimento

⁷⁷ LEONE XIII, Ep. *Inimica vis...*, in ASS 25 (1892-93), pp. 274-277.

⁷⁸ Cfr. R.F. ESPOSITO, *La massoneria e l'Italia*, Edizioni Paoline, Roma 1979, p. 254.

⁷⁹ *Bollettino ufficiale del I° Congresso antimassonico internazionale*, Suppl. alla «Rivista Antimassonica», 1896, fasc. 1, p. 2.

⁸⁰ F. MOLINARI, *La Massoneria nei documenti pontifici dell'Ottocento*, in AA.VV., *La liberazione... op. cit.*, p. 296.

principale – anche se non unico – è l'enciclica *Humanum genus* di Papa Leone XIII⁸¹.

I termini del documento non sono assolutamente riducibili all'attività sovversiva – peraltro assolutamente fondata – svolta storicamente dalla Massoneria contro la Chiesa e neanche alla pratica del segreto, ma la denuncia e la condanna si riferiscono esclusivamente ai principi massonici che danno origine al veicolo del naturalismo, che è il sistema del razionalismo e dello scetticismo e che si traduce nella pratica del laicismo, dell'indifferentismo e del relativismo⁸².

Innanzitutto si deve specificare che per la Massoneria la parola religione ha un significato molto limitato, in quanto intende quel ridotto insieme di verità relative che si trovano più o meno nelle credenze comuni dell'umanità in tutte le culture e mentalità e a cui la ragione può giungere da sola. Le religioni vengono valutate con il metodo del più genuino razionalismo: la ragione umana è unico criterio che conduce alla verità di Dio. Il Dio trascendente, autore della Rivelazione, è sostituito dalla ragione, unica dominatrice della conoscenza, unico tramite tra la realtà e l'uomo. Concepire una religione sulla quale tutti gli uomini sono d'accordo, lasciando ad essi ogni libertà per le loro particolari opinioni, implica appunto un concetto relativistico della stessa che è incompatibile con quello fondamentale del Cristianesimo.

La Massoneria nega l'origine soprannaturale di una qualsiasi religione e, mettendole tutte sullo stesso piano – accosta Cristo a Budda, il Vangelo allo gnosticismo, i culti misterici alla Bibbia, ed altro –, afferma la libertà morale dell'uomo di accogliere l'una o l'altra o anche nessuna, divulgando quell'indifferentismo religioso che mina le fondamenta della fede, sinonimo di tolleranza verso idee inconciliabili tra loro, inevitabilmente relativizzate e che inevitabilmente conducono alla negazione della conoscenza oggettiva della Verità.

L'apostolo Paolo ricorda che essere cristiani significa «giungere alla conoscenza della verità» (*1 Tim 2,4*). Noi sappiamo che satana, «padre della menzogna» (*Gv 8,44*), lotta contro la Verità e la Verità è fondamento della vita cristiana.

⁸¹ LEONE XIII, Ep. Encyc. *Humanum genus...*, in ASS 16 (1883-84), pp. 417-433.

⁸² Cfr. G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in AA.Vv., *Massoneria... op. cit.*, pp. 138-140.

Negando la possibilità di una oggettiva conoscenza della verità, si evidenzia un contrasto fondamentale che rende inconciliabile la Fede cattolica con la Massoneria: «La rinuncia alla Verità è il vero nucleo della nostra crisi»⁸³. Ed è compito della Chiesa difenderla da ogni relativizzazione, in questi concetti, preservandola da ogni livellamento, e mostrare ai fedeli dove si insidiano i pericoli per la stessa Fede cattolica.

Inoltre, il relativismo massonico implica ovviamente una totale avversione ai dogmi di fede perché «chi possiede quell'intima libertà di pensiero non conosce sottomissione a dogmi e passioni»⁸⁴.

Secondo la Massoneria i dogmi sono considerati frutto della volontà dell'uomo e delle sue mire, sempre e comunque una costrizione, limitanti nella libertà e nella coscienza: non ci si può assoggettare a dogmi di fede rivelati che sfuggono alla ragione umana. Agire in libertà è sottostare solo alle leggi razionali della natura, quindi questo atteggiamento si potrebbe definire un sistema massonico che induce alla libera e soggettiva interpretazione sulle questioni riguardo a Dio e alla religione; chiunque proponesse l'unicità di una religione, di una verità si troverebbe in antitesi con il sistema massonico⁸⁵.

Questa "religiosità" massonica, come si può vedere, si fonda su filosofie quali il naturalismo, il deismo, il razionalismo e il panteismo. L'esaltazione della natura e della ragione e la concezione del mondo del tutto subordinata all'uomo sono chiaramente riconducibili alle idee che hanno caratterizzato l'Umanesimo e il Rinascimento⁸⁶.

L'esistenza di un Dio creatore e ordinatore dell'universo può essere dimostrata mediante l'esercizio della ragione, al pari della credenza nell'immortalità dell'anima. Tuttavia, pur ammettendo l'esistenza di Dio, è Dio però che non ha nulla in comune con il Dio della Rivelazione, in quanto non è un Dio trascendente e personale, ma piuttosto un "essere", grande architetto dell'universo, al quale si possono assoggettare

⁸³ Cfr. J. STIMPFL, *La Chiesa cattolica e la Massoneria. La commissione per il dialogo ha chiarito la decisiva questione*, in «Quaderni di Cristianità», anno II, n. 4 (1986), p. 63.

⁸⁴ Ivi, p. 51.

⁸⁵ Cfr. *Ibidem*.

⁸⁶ Cfr. G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in AA.Vv., *Massoneria... op. cit.*, pp. 138-140.

tutte le interpretazioni soggettive⁸⁷. I massoni negano validità a tutte le religioni positive, ossia alle dottrine e alle forme di culto fondate sulla Rivelazione o sull'insegnamento specifico di qualche Chiesa⁸⁸.

Negando la Rivelazione e negando la divinità di Cristo, la Massoneria nega la Grazia e la Redenzione in quanto l'umanità può perseguire da sé i mezzi per il suo miglioramento, per il suo cammino di sviluppo ed elevazione. Questo è deducibile dai rituali massonici dove la perfezione etica richiesta al massone è assolutizzata e pertanto separata dalla grazia⁸⁹.

Ora noi sappiamo che lo scopo della Redenzione non è solamente di ricondurre gli uomini ad una felicità soprannaturale, ma di ristabilire il rapporto tra bene e male, alterato a causa del peccato originale. Noi crediamo che l'elemento puramente umano non sia sufficiente per realizzare l'idea completa di umanità e la perfezione alla quale siamo chiamati, ma che essa possa venire realizzata solo attraverso Cristo e la sua Chiesa.

Se la Massoneria afferma di possedere fuori da Cristo i mezzi per procurarsi la volontà di bene, il miglioramento dell'individuo, la cultura di ciò che è veramente umano, ci si chiede come possa un cristiano allo stesso tempo appartenere alla Chiesa e alla Massoneria. Altro non sarebbe che camminare con una gamba in una direzione e con l'altra in quella opposta, con tutte le conseguenze che questo determinerebbe⁹⁰.

Dunque, tornando alla condanna, importa sottolineare che essa non ha tanto di mira una dottrina e i suoi corollari, tante volte e a diversi titoli denunciati e sanzionati anche senza riferimento alle associazioni massoniche, ma colpisce il naturalismo organizzato, meglio, l'organizzazione del naturalismo. La Chiesa non sanziona una dottrina dichiarandola falsa, ma l'iscrizione ad un organismo che ammette la professione di tutte le possibili dottrine, vere e false, e che, quindi, si fa diffusore di una dottrina falsa, quella della non esistenza o almeno della non conoscibilità di una verità assoluta, né soprannaturale né naturale⁹¹. È sulla base di que-

⁸⁷ Cfr. J. STIMPFL, *La Chiesa cattolica e la Massoneria. La commissione...op. cit.*, p. 63.

⁸⁸ Cfr. G. CANTONI, *La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa cattolica*, in AA,Vv., *Massoneria... op. cit.*, pp. 138-140.

⁸⁹ Cfr. *Ibidem*.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ *Ibidem*.

sta dottrina falsa che la Massoneria costruisce e propone una convivenza dannosa, perciò opera esplicitamente oppure implicitamente contro la Chiesa, «colonna a fondamento della verità» (*1 Tim 3,15*).

Sono proprio questi fondamenti che da sempre la Chiesa con il suo Magistero, a partire da Papa Clemente XII, ha denunciato nei confronti della Massoneria: la contrapposizione della fede delle due istituzioni è evidente, come è evidente il delitto contro la Chiesa espresso nel *Codex Iuris Canonici* del 1917.

Papa Leone XIII ricorda:

«Conformemente a quanto più volte confermarono i Nostri Predecessori, nessuno ritenga che per qualunque motivo gli sia lecito iscriversi alla setta massonica, se la sua professione di cattolicità e la sua salvezza gli stanno a cuore nella misura in cui devono. Nessuno si lasci ingannare da una simulata onestà; infatti, a qualcuno potrà sembrare che i massoni non impongano nulla di apertamente contrario alla santità della religione o dei costumi; ma, essendo essenzialmente malvagio lo scopo e la natura della setta stessa, non può essere lecito né aggregarsi ai massoni né aiutarli in qualunque modo»⁹².

2. *Le disposizioni riguardanti la Massoneria nel Codex del 1917*

Secondo l'atteggiamento ecclesiologico del *Codex* del 1917 la normativa canonica non prevedeva una comunione ecclesiastica, sia passiva che attiva, con coloro che non riconoscevano la Chiesa di Cristo come l'unica Chiesa cattolica; atteggiamento peraltro conforme all'antico secolare uso della Chiesa⁹³.

Il divieto era basato sulla convinzione che prendere parte al culto cattolico presumeva la piena appartenenza alla Chiesa cattolica oltre al fatto che i sacramenti e la partecipazione ad essi erano strettamente legati al magistero e al governo legittimo della Chiesa.

Anche in tale ottica, il legislatore nel Libro II *De personis*, nella par-

⁹² LEONE XIII, Ep. Encyc. *Humanum genus...*, in ASS 16 (1883-84), pp. 417-433.

⁹³ Cfr. D. SALACHAS, *La legislazione della Chiesa antica a proposito delle diverse categorie di eretici*, in «Nicolaus», 2 (1981), pp. 315-348.

te terza *De laicis*, nel titolo XVIII *De fidelium associationibus in genere*, al can. 684, stabiliva definitivamente la norma:

«Fideles laude digni sunt, sia sua dent nomina associationibus ab Ecclesia erectis vel saltem commendatis; caveant autem ab associationibus secretis, damnatis, seditiosis, suspectis aut quae studeant sese a legitima Ecclesia vigilantia subducere».

Contestualmente, con il can. 2335 del Libro V *De delictis et poenis*, nella parte III *De poenis in singula delicta*, al titolo XIII *De delictis contra auctoritates, personas, res ecclesiasticas*, veniva ribadita la condanna alla Massoneria confermando le disposizioni pontificie anteriori:

«Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam».

Lo stesso can. 2335 riportava una lunga lista molto significativa, delle precedenti condanne papali contro la Massoneria ed altre associazioni dello stesso genere, mantenute quali fonti⁹⁴.

Con grande chiarezza, quindi, il legislatore dapprima invita i fedeli ad astenersi dalle associazioni segrete, condannate e non riconosciute da parte della Chiesa, poi, come già visto, con il can. 2335 afferma che l'iscrizione alla Massoneria è sancita automaticamente, appunto *ipso facto*, con la scomunica riservata alla Sede Apostolica⁹⁵.

In altre parole era scomunicato chiunque si iscrivesse alla Massoneria anche senza assistere alle riunioni o senza manifestare nessuna attività massonica. Questa censura non toccava colui che entrava in buona fede nella setta, qualora questi ne usciva immediatamente appena accortosi, a meno che la sua presenza puramente materiale non fosse scusata provvisoriamente dal timore di incorrere in grandi pericoli.

⁹⁴ Gli atti relativi alla Massoneria emanati dalla S. Sede, si trovano per esteso, cronologicamente disposti, in P. GASPARRI, (a cura di), *Codicis Iuris Canonici Fontes*, T.PV., Roma 1925, vol. II nn. 412, 179, 481, 504, 507, 508, 542, 544; vol. III, nn. 552, 563, 571, 591; vol. IV, nn. 877, 896, 899, 932, 1012, 1056, 1080, 1085, 1100, 1204; vol. VII, nn. 4871, 4910, 4937; vol. VIII, n.6432. Queste condanne papali tradotte in canoni, sono fondamentali al fine di comprendere meglio le posizioni del Codice di Diritto Canonico del 1917.

⁹⁵ Cfr. Z. SUCHEKI, *La Massoneria nelle disposizioni del «Codex Iuris Canonici»... op. cit.*, pp. 25-28; cfr. ID., *Chiesa e... op. cit.*, pp. 14-16.

Bisogna tuttavia puntualizzare che il can. 2335 attenuava alcune disposizioni antecedenti: la scomunica era limitata agli iscritti, per cui erano esclusi i favoreggiatori⁹⁶ e chi, pur conoscendone i capi, non li denunciava alle competenti autorità. In seguito, tale obbligo di denuncia era riservato ai chierici o ai religiosi iscritti alle società condannate⁹⁷.

Da quanto finora detto emerge che il lavoro principale del Codex del 1917 riguardo questa materia era quello di riorganizzarla alla luce di una miglior conoscenza della natura e dei fini delle sette ed associazioni condannate. Infatti, con il can. 2335 veniva fatta anche una distinzione tra *sectae massonicae* ed *associationes*, distinzione che non si fermava alla sola terminologia. Il termine *sectae* si applicava alla Massoneria ed indicava una società o corporazione gerarchicamente organizzata, ove erano presenti regole o statuti occulti e nella quale i soci erano legati ad uno o molti fini. Le sette massoniche sono caratterizzate, infatti, da una pluralità di nomi, fini ed attività nelle diverse nazioni ed anche nel quadro internazionale.

Le *associationes* potevano invece essere organizzazioni di individui che avevano tra di loro uno o più fini in comune, ma senza che ci fosse una organizzazione interna, una gerarchia e statuti ben determinati.

La differenza, dunque, tra *sectae massonicae* ed *associationes* era insita nelle denominazioni, nelle forme, nei riti e nelle origini, ma allo stesso tempo c'erano delle somiglianze tra loro, prima di tutto nei fini che persegivano⁹⁸.

Esaminando la dicitura del suddetto canone si può notare, quale fosse la caratteristica fondamentale, che provocava la violazione della norma, presente sia nelle sette massoniche e sia nelle associazioni dello stesso genere: infatti, il delitto consisteva nel «*Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus /.../ machinantur*».

Il punto fondamentale è nella «*machinatio*» contro la Chiesa o lo

⁹⁶ La scomunica ai favoreggiatori e a quelli che pur sapendo non ne denunziavano, fu introdotta dalla costituzione *Apostolica Sedis* di Pio IX del 1869: «*...l nec non iisdem sectis favorem qualemcumque praestantes, earumve occultos coryphaeos ac duces non denunciantes, donec non denuntiaverint, ipso facto incurvant excommunicationem latae sententiae Romano Pontifici simpli-citer reservatum*», in ASS 5 (1869), p. 293.

⁹⁷ Cfr. G. CAPRILE, *I Documenti pontifici...op. cit.*, pp. 504-517.

⁹⁸ Cfr. P. TOCANEL, *Adnotationes ad Declaratio S.C. prò Doctrina Fidei*, (17 Febraio 1981), in «Apollinaris», 14 (1981), pp. 32-33.

Stato, lasciando da parte così altri fini che potrebbero ad un primo esame apparire leciti, nobili e giusti, quali l'aiuto materiale agli orfani e ai poveri, l'elevazione delle condizioni sociali della gente⁹⁹.

Per «*machinari*» si intendeva quella attività ribelle e sovversiva che con parole, scritti, opere ed altri mezzi illeciti agisce per la distruzione della Chiesa o dello Stato.

Riguardo alla Chiesa, la macchinazione risultava nelle azioni sovversive contro la dottrina, la costituzione, l'autorità, i poteri, i diritti, i privilegi o contro le persone ecclesiastiche in quanto tali, che ricoprivano un incarico nella Chiesa, (per esempio contro il Romano Pontefice, il Vescovo, il parroco, gli ordini e le congregazioni religiose). Si escludeva quindi l'attività sovversiva contro le persone fisiche sopra nominate, se questa si riferiva a loro per motivi strettamente personali¹⁰⁰.

Il fatto poi che l'iscrizione alla libera muratoria fosse sancita automaticamente con la scomunica dimostrava che il canone partiva dal presupposto che la Massoneria in quanto tale macchinasse contro la Chiesa. Questo concetto diveniva più concreto se si osservavano alcune caratteristiche della setta o delle associazioni dello stesso genere (società segrete), quali il giuramento, che garantiva il segreto nell'attività e nei fini sovversivi contro la Chiesa e lo Stato¹⁰¹.

La scomunica comportava una totale privazione della comunione ecclesiastica alla quale seguivano una serie di limitazioni nella vita del fedele. La *communio* era considerata un vincolo morale-giuridico attraverso il quale un uomo battezzato, costituito nella Chiesa come persona con i diritti e i doveri comuni a tutti i cristiani, permaneva nella società ecclesiastica e si univa nella comunione con le altre persone di tale società, a meno che, per quanto concerneva i diritti, a ciò non si opponeva una censura o un impedimento causato dall'eresia, dallo scisma, dall'apostasia¹⁰².

Si vede chiaramente, in questo canone, la menzione esplicita della libera muratoria, «*Nomen dantes sectae massonicae*», e ciò era sufficiente

⁹⁹ Cfr. ivi, pp. 34-35.

¹⁰⁰ Cfr. M. CONTE A CORONATA O.F.M., *Institutiones Iuris...op. cit.*, p. 382.

¹⁰¹ Cfr. F.R. AZNAR GIL, *La pertenencia de los católicos a las agrupaciones masónicas según la Legislación Canónica actual*, in «Ciencia Tomista» 72 (1995), p. 608.

perché gli aderenti incorressero nella pena prevista, mentre riguardo all'ingresso in altre associazioni la sentenza era la scomunica solo se tali associazioni erano considerate dalle autorità macchinanti contro la Chiesa o lo Stato¹⁰³.

Normalmente il Codice non citava i dettagli, come il nome di una associazione segreta, ma in questo canone vi è giudizio negativo, esplicito negli interventi magisteriali dei Romani Pontefici, nei confronti dell'associazione massonica in modo particolare; questo significa che la Massoneria era considerata il prototipo di associazione segreta che conspirava per eccellenza contro la Chiesa ed i poteri civili legittimi.

A partire dalle parole dei Romani Pontefici, si può dire che «la Massoneria è per tutte le altre sette il punto centrale di dove procedono e dove finiscono»¹⁰⁴ o è stata all'origine delle altre società segrete o ha «servito loro di modello»¹⁰⁵. Allora dall'espressione «*aliisve eiusdem generis associationibus*» (can 2335) si capisce che sono state parecchie le associazioni condannate dalla Chiesa a causa dei loro complotti.

3. *La condanna delle associazioni massoniche alla luce della vigente legislazione canonica*

La consapevolezza del valore e del carattere sacramentale del matrimonio è stata sempre presente fin dall'inizio della Chiesa: sia nel suo annuncio biblico, sia nell'insegnamento e approfondimento catechetico dei padri e dottori della Chiesa, sia nell'esperienza e nel "senso della fede" degli sposi cristiani. Nel corso del XX secolo sia la Chiesa che la Massoneria hanno dato luogo a tutta una serie di iniziative, con incontri informali, tra esponenti, delle parti per giungere ad un dialogo e ad una possibile conciliazione.

Sebbene la maggior parte di questi tentativi si interruppe all'inizio

¹⁰² Cfr. G. MICHELS, *De delictis et poenis... op. cit.*, pp. 199-200; cfr. Y. CONGAR, *Sulla trasformazione dell'appartenenza al senso ecclesiale*, in «Communio», 27 (1976), pp. 40-42.

¹⁰³ Cfr. F.R. AZNAR GIL, *La pertenencia de los católicos... op. cit.*, p. 608.

¹⁰⁴ LEONE XIII, Ep. Encyc. *Humanus genus...*, in ASS 16 (1883-84), pp. 417-433.

¹⁰⁵ PIO VII, Const. *Ecclesiam...*, in *Bullarii Romani Continuatio*, Romae 1821, vol. 7, pars II, pp. 2180-2183.

oppure si limitò ad elementi superficiali, non giungendo ad un giudizio solido e sicuro, i pareri espressi in proposito diedero però inizio ad un graduale attenuarsi della campagna antimassonica da parte dei vertici ecclesiastici.

Grazie anche all'atteggiamento di apertura e di dialogo adottato dalla Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, che ha modificato profondamente la definizione della Chiesa e dei suoi rapporti nel mondo – e ciò ha richiesto numerose modifiche canoniche¹⁰⁶ soprattutto riguardo al diritto penale della Chiesa –, si è giunti così all'attuale formulazione del can 1374¹⁰⁷ del nuovo Codice di Diritto Canonico che non mensiona più esplicitamente la Massoneria.

Tuttavia, la Massoneria rimane sostanzialmente condannata dalla Chiesa che la include implicitamente tra le Associazioni che complottano contro di Essa e ne esclude la conciliabilità. Al riguardo, la Santa Sede, il 26 novembre 1983, a fronte di alcune maliziose interpretazioni del nuovo Codice, un giorno prima della sua entrata in vigore intervenne con una chiarificazione: la Dichiarazione sulla Massoneria *Quae-situm est*¹⁰⁸, con la quale ribadì che rimaneva immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche poiché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa. I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione.

Due anni dopo, perdurando i tentativi di sminuire la portata della pluriscolare condanna della massoneria, la Congregazione per la Dottrina della Fede tornò ad intervenire sull'argomento con un sintetico ma efficace testo comparso su *L'Osservatore Romano* del 23 febbraio 1985¹⁰⁹, nel quale si spiega che la principale ragione dell'inconciliabilità tra cattolicesimo e Massoneria è costituita dall'impossibilità di essere indifferente alla distinzione tra la sola verità e le innumerevoli forme di errore.

¹⁰⁶ Cfr. J. GAUDEMEL, *Le droit...op. cit.*, p. 14.

¹⁰⁷ Can. 1374 (CIC 1983): « *Qui nomen dat consociationi, quae /.../* ».

¹⁰⁸ S. C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decl. *Quae-situm est...*, in AAS 76 (1984), p. 300.

3.1 I tentativi di dialogo tra Chiesa Cattolica e Massoneria.

L'inizio vero e proprio del dialogo reca la data del 22 giugno 1928. Quel giorno si incontrarono privatamente – per discutere intorno ad una possibile intesa – in una casa dei Gesuiti ad Aquisgrana, tre alti esponenti della Massoneria austriaca e un padre gesuita, Hermann Grüber, grande esperto di massoneria. In un'atmosfera di cordiale dialogo, venne messo a verbale che nel conflitto fondamentale tra cattolicesimo e Massoneria, se pure permaneva una contrarietà dei principi, la controversia doveva essere libera da calunnie, menzogne e diffamazioni. Alla fine dei colloqui, però, gli stessi esponenti massonici fecero dichiarazioni pubbliche, riconoscendo una fondamentale opposizione tra i principi della Massoneria e quelli della Chiesa cattolica, così da rendere impossibile una vera conciliazione¹¹⁰. Sarebbe comunque stata auspicabile una migliore comprensione reciproca, al fine di congiungere le forze per resistere contro l'invasione del comunismo ateo.

Lo stesso schema si ripeté qualche anno dopo in Francia con il dialogo tra il gesuita Joseph Berteloot e Albert Lantoine, massone di alto grado. Lantoine nel 1937 scrisse un volumetto dal titolo *Lettre au Souverain Pontife*¹¹¹, con il quale invocò Papa Pio XI ad un armistizio per unirsi contro il nemico comune quale era il nazismo ed il comunismo ateo¹¹². Ma l'organo ufficiale della Massoneria francese sconfessò pubblicamente questo tentativo. Tuttavia, l'idea fu ribadita anche nel 1938 in una lettera aperta della Grande Loggia d'Olanda all'Episcopato cattolico olandese¹¹³.

Dopo la guerra, i rapporti si intensificarono notevolmente. Nell'agosto 1948 si incontrarono a Bad Hofgastein in Austria, il cardinale di Vienna, Theodor Innitzer, e un Gran Maestro della Massoneria austriaca Scheichelbauer; lo scopo del presule era di accertarsi delle convinzioni massoniche in materia di ateismo.

¹⁰⁹ *Inconciliabilità fra fede cristiana e massoneria. Riflessioni...*, in «L'Osservatore Romano», 23 febbraio (1985), p. 1.

¹¹⁰ Cfr. R.F. ESPOSITO, *La riconciliazione tra la Chiesa e la Massoneria. Cronaca di alcuni avvenimenti e incontri*, Longo, Ravenna 1979, pp. 130-141.

¹¹¹ A. LANTOINE, *Lettre au Souverain Pontife*, Le Symbolisme, Parigi 1937.

¹¹² Cfr. J. STIMPFL, *Dall'indagine dei vescovi tedeschi (1974-1980) al documento vaticano del 1983*, in AA.Vv., *Massoneria e religioni*, (a cura di) M. Introvine, Elle Di Ci, Leumann, Torino 1994, pp. 162-182.

Quattro anni più tardi si giunse addirittura a contatti tra la Massoneria austriaca e la Nunziatura di Vienna. Papa Pio XII (1939-1958), respingendo questa iniziativa, ribadì, tuttavia, l'impossibilità di “armonizzare” Chiesa e Massoneria¹¹⁴.

Anche durante il pontificato di Papa Giovanni XXIII (1958-1963), si assistette ad una proliferazione di approcci da entrambe le parti. Nel 1961 il giurista cattolico Alec Mellor pubblicò il libro *Nos Frères séparés, les francs-maçons*¹¹⁵. Il libro, però, fece scandalo per le tesi propugnate: la scomunica comminata dalla Chiesa ai massoni non avrebbe alcuna giustificazione teorica e sarebbe pertanto da annullare¹¹⁶.

Da parte massonica, invece, c'era chi ridimensionava i tentativi di pacificazione tra Chiesa e Loggia. Scrisse su *Le Monde* l'intellettuale massone Selam Voize:

«Non siamo affatto fratelli separati, noi apparteniamo ad un'altra famiglia... Lo spirito della Massoneria non è spirito di sottomissione né ad un'antiquata gerarchia né a un'istituzione altrettanto superata»¹¹⁷.

Ma ormai contatti più o meno ufficiali fiorivano un po' dovunque: negli Stati Uniti erano soprattutto i cardinali Cushing di Boston e Cody di Chicago a prodigarsi per porre fine al conflitto¹¹⁸.

Nel 1962 si aprì il Concilio Ecumenico Vaticano II, inaugurato da Papa Giovanni XXIII l'1 ottobre 1962 e chiuso l'8 dicembre 1965 da Paolo VI, con il quale si volle dare all'interno della vita della Chiesa un maggiore spazio alla cura pastorale e alle nuove necessità del popolo di Dio. La Chiesa si impegnava nel dialogo con tutti gli uomini a condizione di aver sempre l'intenzione e la buona volontà di scambio con qualsiasi realtà che mostri di desiderarlo e quindi, anche il dialogo con la Massoneria fu visto come necessario¹¹⁹.

¹¹³ Cfr. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica...* op. cit., pp. 78-79.

¹¹⁴ Cfr. J. STIMPFL, *Dall'indagine dei vescovi tedeschi (1974-1980) al documento vaticano del 1983*, in AA.Vv., *Massoneria...* op. cit., pp. 162-182.

¹¹⁵ A. MELLOR, *Nos frères séparés, les francs-maçons*, Mame, Parigi 1961.

¹¹⁶ Cfr. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica...* op. cit., p. 81.

¹¹⁷ J. STIMPFL, *Dall'indagine dei vescovi tedeschi (1974-1980) al documento vaticano del 1983*, in AA.Vv., *Massoneria...* op. cit., p. 164.

¹¹⁸ Cfr. R.F. ESPOSITO, *La riconciliazione tra...op. cit.*, pp. 130-141.

Durante il Concilio fu il Vescovo messicano Sergio Mendez Arceo a perorare più volte la causa della riconciliazione con i massoni sottolineando la presenza nella Massoneria di molti cattolici e non cattolici. Secondo Mendez, nei confronti dei primi, la Chiesa aveva comunque l'obbligo dell'assistenza pastorale, mentre i secondi, se avessero conosciuto meglio la Chiesa, avrebbero potuto rappresentare un fermento per eliminare dalla Massoneria quanto c'era in essa d'anticristo e d'anticitolico. Questi interventi trovarono, però l'opposizione del cardinale Ernesto Ruffini, Arcivescovo di Palermo, che additò la Massoneria come avversaria accanita della religione¹²⁰. La parola "Massoneria", in ogni caso, non fu menzionata in alcun testo conciliare.

Giovanni XXIII si espresse sulla "Libera Muratoria", durante il Sinodo Diocesano Romano¹²¹, celebrato sotto la sua direzione poco prima del Concilio, con parole di ferma condanna¹²².

Ma in campo massonico si fremeva perché la Chiesa rivedesse il proprio giudizio. Così la Grande Loggia di Haiti si rivolse al Papa, il 26 maggio 1962, con una supplica; lo stesso fece il Gran Maestro della Gran Loggia austriaca che scrisse al cardinale di Vienna, Franz König¹²³.

Fu Papa Paolo VI, con l'Enciclica *Ecclesiam Suam* del 6 agosto 1964¹²⁴, a raccomandare il dialogo, che doveva essere caratterizzato da un linguaggio chiaro e senza collera, proclamando che il dialogo, appunto, esige e suppone comprensione e fiducia reciproche. Il Papa stesso designò i vari mezzi con i quali il dialogo avrebbe dovuto essere stabilito, a cominciare dai membri della sua propria comunità fino a coloro che non credono in Dio.

Qualche anno dopo fu lo stesso Pontefice, con la Costituzione Apostolica *Mirificus Eventus* del 7 dicembre 1965¹²⁵, a concedere la facoltà ad ogni confessore di assolvere dalle censure gli appartenenti alla Mas-

¹¹⁹ Cfr. Z. SUCHECKI, *Le sanzioni penali... op. cit.*, p. 28.

¹²⁰ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, T.P.V., Città del Vaticano (Roma) 1971, vol. I, pars IV, pp. 340-341.

¹²¹ SINODO ROMANO, A.D. 1960, *Atti...*, n. 247.

¹²² Cfr. R.F. ESPOSITO, *La riconciliazione tra... op. cit.*, pp. 130-141.

¹²³ Cfr. *Ibidem*.

¹²⁴ PAOLO VI, Ep. Encyc. *Ecclesiam Suam*, (6 agosto 1964), in AAS 56 (1964), pp. 609-659.

¹²⁵ ID., Cost. *Mirificus Eventus*, (7 dicembre 1965), in AAS 57 (1965), pp. 945-951.

soneria, durante l'anno giubilare del 1966 indetto alla fine del Concilio Vaticano II¹²⁶.

La strada della tolleranza indusse ancora due Conferenze episcopali a sancire la possibilità dell'appartenenza alla Massoneria per un fedele in pochi casi speciali: nell'ottobre 1966 fu l'Episcopato scandinavo a decretarla, seguito poco dopo dalla Conferenza Episcopale dell'Inghilterra e del Galles¹²⁷.

Nel 1968 iniziò in Austria un dialogo fittissimo, che mirava – sulla base di interrogativi su una possibile errata valutazione della Chiesa sulla Massoneria –, al riconoscimento, del tutto lecito, dell'appartenenza dei cattolici alla Massoneria. Il dialogo – che durò per quindici anni –, vide a confronto una commissione mista cattolico-massonica, non ufficialmente nominata dalla S. Sede, la quale approdò, il 5 luglio 1970, ad un documento comune, la *Dichiarazione di Lichtenau*, con la quale veniva affermato l'essere assolutamente senza problemi l'appartenenza di cattolici alla Massoneria e si proponeva l'abolizione della condanna¹²⁸.

Ma la Dichiarazione, che originariamente, era destinata ad essere conosciuta a carattere informale solo da Papa Paolo VI e dal cardinale Seper, allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, non ricevette alcun riconoscimento ufficiale dalla Chiesa, in quanto si ritenne non vi sia stata un'analisi vera e propria delle questioni e, quindi, la dichiarazione non poteva offrire alcuna base solida per un giudizio sul rapporto della Chiesa cattolica con la Massoneria¹²⁹.

Per dare una risposta solida e vincolante, adeguata alla piena responsabilità di fronte alla verità e ai fedeli, la Conferenza Episcopale Tedesca¹³⁰, su incarico della Santa Sede, costituì allora una Commissione che, tra il 1974 e il 1980, portò avanti dei colloqui con esponenti delle Grandi Logge Unite di Germania, per esaminare ufficialmente la compatibilità dell'appartenenza contemporanea alla Chiesa cattolica e

¹²⁶ Cfr. J.A. FERRER BENIMELI – G. CAPRILE, *Massoneria e Chiesa cattolica...* op. cit., pp. 101-104.

¹²⁷ *Ibidem.*

¹²⁸ Cfr. J. STIMPFL, *La Chiesa cattolica e la Massoneria. La commissione...* op. cit., pp. 45-67.

¹²⁹ *Ibidem.*

¹³⁰ CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, *Dichiarazione circa...*, in «La Civiltà Cattolica», (1990-III), pp. 487-495.

alla Libera muratoria. La Commissione doveva anche accertare i cambiamenti all'interno della Massoneria tedesca e, in caso di risposta affermativa ai suddetti problemi, preparare una dichiarazione pubblica che presentasse la mutata situazione¹³¹.

Alla Commissione Episcopale dovevano essere dati in visione, da parte massonica, alcuni documenti e rituali non accessibili al pubblico ma indispensabili per giungere ad un esatto giudizio. Tuttavia, nonostante gli accordi, la Massoneria tedesca mostrò solamente i primi tre gradi dei rituali e respinse la richiesta di visionare gli altri¹³².

Così, dopo un accurato studio durato appunto sei anni, il 28 febbraio 1980, la Commissione giunse alla conclusione che:

«Anche se la Libera Muratoria in seguito alla persecuzione subita nel corso dell'epoca nazionalsocialista, ha compiuto una trasformazione nel senso di una maggiore apertura verso altri gruppi sociali, tuttavia, nella sua mentalità nelle sue convinzioni fondamentali e nel suo "lavoro nel tempio", è rimasta pienamente uguale a se stessa. Le opposizioni indicate toccano i fondamenti dell'esistenza cristiana. Gli esami approfonditi dei Rituali e del mondo spirituale massonico mettono in chiaro che l'appartenenza contemporanea alla Chiesa cattolica e alla Libera muratoria è esclusa»¹³³.

Simultaneamente i Vescovi chiesero alla S. Sede di mantenere anche nel nuovo Codice di Diritto Canonico – che sarebbe apparso poi nel 1983 – la scomunica per gli appartenenti alla Massoneria.

La Conferenza Episcopale Tedesca, quindi, sostenne, in modo indiscutibile, l'incompatibilità tra Chiesa e Massoneria, motivandola con l'insormontabile opposizione della Massoneria alla vita cristiana e ai principi fondamentali della Rivelazione. Proseguì, inoltre, mettendo in rilievo i motivi dell'inconciliabilità e tra questi: l'ideologia dei massoni; i concetti di verità, di religione, di Dio; le azioni rituali; la spiritualità dei liberi muratori¹³⁴.

¹³¹ Cfr. J. STIMPFL , *Dall'indagine dei vescovi tedeschi (1974-1980) al documento vaticano del 1983*, in AA.Vv., *Massoneria... op. cit.*, pp.162-182.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, *Dichiarazione circa...*, in «La Civiltà Cattolica», (1990-III), p. 495.

¹³⁴ Cfr. J. STIMPFL , *Dall'indagine dei vescovi tedeschi (1974-1980) al documento vaticano del 1983*, in AA.Vv., *Massoneria... op. cit.*, pp.162-182.

Chiarire invece il problema se la massoneria conduceva effettivamente una lotta contro la Chiesa oppure no – la cosiddetta *machinatio*, con la quale era solitamente indicata come causa dell'incompatibilità con la Chiesa – non era assolutamente necessario per comprendere l'incompatibilità; per questo, non fu neppure oggetto di studio della commissione di ricerca¹³⁵.

La Santa Sede esaminò la Dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca ed intervenne attraverso la S.C. per la Dottrina della Fede, il 17 febbraio 1981¹³⁶, per una rettifica circa alcune troppo benevoli interpretazioni contenute, tra l'altro, nella Dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca dell'anno prima ed in una lettera riservata *Complures episcopi*, del card. ?eper, prefetto della stessa Congregazione datata 18 luglio 1974¹³⁷ circa il valore e l'interpretazione del can. 2335 del Codex del 1917. In questa missiva il Card. ?eper, pur ribadendo la norma contenuta nel canone, specificava che la condanna riguardava «soltanto quei cattolici che si iscrivono ad associazioni le quali di fatto operano contro la Chiesa»¹³⁸.

La S.C. per la Dottrina della Fede con la Dichiarazione del 1981, al riguardo, chiarì che non era stata cambiata in nessuna forma l'attuale disciplina canonica che proseguiva nel suo totale vigore, venendo così confermate sia la scomunica che le altre pene previste.

3.2. Abrogazione della scomunica «latea sententiae» «simpliciter» riservata alla Sede Apostolica.

Le modifiche, apportate con il *Codex* del 1983, hanno inciso profondamente nell'attuale formulazione della normativa codiciale nei confron-

¹³⁵ Il termine *Machinatio* lo si trova anche nel divieto di aderire alla Massoneria riportato dal can. 2335 del *Codex Iuris Canonici* del 1917: «.../quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, /...».

¹³⁶ S.C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decl. *Declaratio de canonica disciplina...*, in AAS 73 (1981), pp. 240-241

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ Z. SUCHEKI, *La Massoneria nelle disposizioni del «Codex Iuris Canonici»... op. cit.*, app. I, n.7, p. 93, dove l'autore riporta la Lettera *Complures Episcopi*.

¹³⁹ PONT. CONS. INTERPR. TESTI LEGISLATIVI, *Acta et documenta Pontificia Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo: Congregatio Plenaria: Diebus 20-29 Octobris 1981 habita*, T.P.V., Città del Vaticano (Roma) 1991, pp. 150-168; 308-335; 349-352.

ti della Massoneria. Ad essa si è giunti dopo il complicato lavoro della Pontificia Commissione durante la Congregazione Plenaria per la revisione del Codice di Diritto Canonico tenutasi tra il 20 e il 29 ottobre 1981, per trattare la *quinta questio specialis*¹³⁹ dedicata al riassunto del canone 2335. La Commissione doveva analizzare la precedente legislazione e le riflessioni susseguenti, e apportare le modifiche tenendo conto anche della conclusione della Conferenza Episcopale Tedesca in seguito al suo dialogo con i massoni, ossia che era necessario “riassumere il can. 2335”.

La Conferenza Episcopale Tedesca, infatti, aveva trasmesso le sue conclusioni al Sommo Pontefice, al Segretario di Stato, alla Commissione e ad altri Dicasteri della Curia Romana, chiedendo che nel nuovo Codice venisse condannata ancora esplicitamente la setta massonica tramite la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, basando questa proposta sulla incompatibilità tra la Fede cristiana e la setta massonica, a motivo della negazione da parte di quest’ultima di molti dogmi della Chiesa cattolica e al suo ricorrere a riti e rituali in cui si rilevavano elementi di cospirazione contro la Chiesa¹⁴⁰.

In conseguenza però della disparità di pareri e di proposte nel corso della Congregazione Plenaria si è arrivati ad avere la sostituzione del can. 2335 del *Codex* del 1917 con il can. 1374 del nuovo Codice che, nel Libro VI *De sanctionibus in Ecclesia* (cann. 1311-1399), parte II *De poenis in singula delicta*, titolo II *De delictis contra ecclesiasticas auctoritates et Ecclesiae libertatem*, recita:

«*Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdico puniatur.*»

In questo canone, si osserva che la Massoneria non viene più citata espressamente, a differenza del canone 2335, un passo ulteriore compiuto da parte della Chiesa, sulla base della nuova ecclesiologia del Vaticano II. Si può sempre affermare che il nuovo sistema penale canonico, per forma e sostanza, è essenzialmente «in chiave pastorale»¹⁴¹.

¹⁴⁰ Cfr. Z. SUCHECKI, *La Massoneria nelle disposizioni del «Codex Iuris Canonici»... op. cit.*, pp. 61-75, cfr. Id., *Chiesa e... op. cit.*, pp. 112-120.

¹⁴¹ Cfr. G. DI MATTIA, *Sostanza e forma nel nuovo diritto penale canonico*, in AA.Vv., *Il nuovo Codice... op. cit.*, p. 426.

Come appare pure evidente si è passati dalle sette massoniche, un tempo citate in modo esplicito nel Codice del 1917, alle associazioni che complottano contro la Chiesa attualmente, inclusa la Massoneria, ma in modo implicito in quanto non nominata.

Il canone 2335 del Codice del 1917 infliggeva la scomunica *latae sententiae* o *ipso iure* – senza che fosse necessario pronunciarla formalmente – *simpliciter* riservata alla Sede Apostolica contro «*Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates macchinantur, /.../».*

Ma il CIC del 1983 ha semplificato le sanzioni, riducendo come abbiamo già visto sensibilmente il numero delle pene, infatti, in relazione al CIC del 1917 parecchie pene sono state abrogate. Inoltre i quarantadue casi di scomunica previsti dal Codice del 1917 sono stati ridotti a sette nel nuovo¹⁴².

Questo ha sicuramente influito sul fatto che attualmente, nel nuovo Codice non si fa alcun riferimento esplicito alla Massoneria. Ma l'abrogazione della scomunica non significa che la Chiesa abbia cambiato posizione nei confronti della Massoneria stessa.

Infatti, anche se il Codice non menziona espressamente la Massoneria o le altre associazioni dello stesso genere, che complottano contro la Chiesa o le legittime autorità civili e non viene comminata loro la scomunica, esprimendosi genericamente in riferimento alle «associazioni che tramano contro la Chiesa», gli interventi chiarificatori delle Autorità ecclesiastiche non lasciano spazio all'equivoco¹⁴³. Questi sono la dichiarazione sulla Massoneria *Quaesitum est* del 26 novembre 1983¹⁴⁴ e il Commento de *L'Osservatore Romano* del 23 febbraio 1985 «Riflessioni ad un anno dalla dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Inconciliabilità tra Fede cristiana e Massoneria», dove questo canone viene interpretato ampiamente e chiaramente, per evitare «interpretazioni false e tendenziose»¹⁴⁵.

¹⁴² Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale... op. cit.*, p. 86.

¹⁴³ Cfr. Z. SUCHECKI, *La Massoneria nelle disposizioni del «Codex Iuris Canonici»... op. cit.*, pp. 61-75, cfr. Id., *Chiesa e... op. cit.*, pp. 112-120.

¹⁴⁴ S.C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decl. *Quaesitum est...*, in AAS 76 (1984), p. 300.

¹⁴⁵ *Inconciliabilità fra fede cristiana e massoneria. Riflessioni...*, in «L'Osservatore Romano», 23 febbraio 1985, p. 1.

Pertanto è possibile affermare che il can. 1374 riproduce essenzialmente il can. 2335 del Codice del 1917, apportandovi però alcune modifiche, sia per quanto riguarda la pena, sia per quanto riguarda le associazioni nominate. La pena non è più la stessa ma è stata attenuata mediante l'abrogazione della scomunica maggiore e *ipso facto* con la giusta interdizione dei dirigenti di tali associazioni. Non nomina più direttamente le associazioni "sette" massoniche, ma se ne parla espressamente includendole nel caso generale che appare più ampio, comprendendo qualsiasi altra associazione che effettivamente voglia cospirare contro la Chiesa¹⁴⁶. Ancora, non fa più allusione ai complotti contro i poteri civili legittimi, ma il nuovo canone fa riferimento a due nuove figure: l'adesione ad una associazione che cospira contro la Chiesa; la promozione «*promovet*» – o il ruolo attivo, cioè la militanza – e la direzione «*moderat*» di una di quelle associazioni¹⁴⁷.

Entrambe le figure, parlando in senso stretto, (cfr. can. 18, CIC 1983)¹⁴⁸ considerano l'associazione in quanto cospiri o complotti contro la Chiesa¹⁴⁹.

In questo senso si può inoltre capire che questo canone configura due ipotesi di delitto: dare il nome all'associazione o promuoverla o dirigerla. Dare il nome significa iscriversi e divenirne membri. È un modo di sostenere e contribuire alla vita e all'attività di esse. Trattandosi di un delitto doloso, il soggetto deve essere consapevole di partecipare ad una associazione, che si pone in contrasto con la sua fede¹⁵⁰.

Diverso è il caso dei promotori o di uno dei dirigenti. Promuovere implica farsi sostenitori attivi, con la propria iniziativa, la propaganda e la diffusione. È un gradino successivo all'iscrizione anche se non si può nemmeno escludere che possa essere svolto in modo ingenuo da fedeli inconsapevoli.

¹⁴⁶ Cfr. J.I. ARRIETA (a cura di), *Codice di Diritto Canonico... op. cit.*, p. 916.

¹⁴⁷ Cfr. F. MOLINARI, *La Massoneria: cattedrale laica della fraternità*, Queriniana, Brescia 1989, pp.38-39.

¹⁴⁸ Can. 18 (CIC 1983): «*Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coartant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi*».

¹⁴⁹ Cfr. A. BORRAS, *Les sanctions... op. cit.*, p. 214.

¹⁵⁰ Cfr. A. MARZOÀ, *Commento sub can. 1374*, in AA.Vv. *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, (a cura di) A. Marzoà, J. Miras e R. Rodríguez-Ocaña), Eunsa, Pamplona 1996, vol. IV/I, pp. 2075-2083.

Dirigere invece implica compiti di responsabilità all'interno dell'associazione e generalmente presuppone una conoscenza approfondita dell'associazione stessa¹⁵¹.

Nel canone 1374 si legge: «*Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur*», che indica l'iscrizione ad una associazione di cospiratori. Non serve che tale cospirazione sia prevista ufficialmente dallo statuto dell'associazione; serve – almeno – un'iscrizione verbale o scritta (secondo lo statuto dell'associazione).

La militanza tra le fila di questa associazione è ugualmente sottoposta a sanzioni, è un'azione grave associata al delitto di iscrizione: è un caso di delitto permanente che può accumularsi ad altri delitti¹⁵².

3.3. *Can. 1374: Le associazioni che cospirano contro la Chiesa.*

Un'associazione che cospira contro la Chiesa, significa che ha intenzione di distruggerla spiritualmente e anche materialmente. L'iscrizione a questo tipo di associazioni è un delitto punito con le pene *ferendae sententiae*; nel primo caso, quello dell'iscrizione, la pena è indeterminata e può essere sia espiatoria che medicinale¹⁵³. Nel caso di chi la dirige o la promuove la pena è l'interdetto.

Per chi aderisce è sufficiente svelare la propria identità perché sia commesso il delitto; infatti, delitto non è solo eseguire ordini ricevuti da queste associazioni. E tale delitto è permanente, dato che la situazione antigiuridica dura quanto dura l'iscrizione. Ma non dimentichiamo che uno degli scopi di chi aderisce all'associazione sarebbe quello di commettere diversi atti sovversivi contro la Chiesa.

La norma parallela, quella del vecchio Codice latino del 1917, citava esplicitamente nel can. 2335 le associazioni massoniche. Questo riferimento esplicito viene soppresso ma viene incluso in un quadro più vasto, che può accogliere qualsiasi associazione che intenda effettivamente complottare e cospirare contro la Chiesa.

¹⁵¹ Cfr. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Il Libro VI: Le sanzioni nella Chiesa*, in AA.Vv., *Il nuovo Codice di diritto canonico*, (a cura di L. Mistò), Elle Di Ci, Leumann, Torino 1987, p. 317.

¹⁵² Cfr. A MARZOÀ, *Commento sub can. 1374*, in AA.Vv. *Commentario Exegético... op. cit.*, pp. 2075-2083.

¹⁵³ Cfr. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le Sanzioni... op. cit.*, p. 317.

Per di più il can. 1374 prevede le sanzioni che «*iusta poena puniantur*»: la punizione con una giusta pena per i soci e la punizione con interdetto per chi dirige o ricopre un ruolo attivo in tale associazione¹⁵⁴. Quest'ultimo ha una responsabilità maggiore e, quindi, una maggiore colpevolezza, e perciò deve essere punito più severamente: «*Qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur*».

Il delitto di chi agisce in questo modo sarà sanzionato da pene obbligatorie indeterminate ovvero sarà punito con una giusta pena lasciata alla discrezione di chi arreca la sanzione. In questo modo con “giusta pena” si intende una pena indeterminata.

Infatti, accanto alle pene espressamente determinate dalla legge o dal preceppo, il Codice del 1983, per altri delitti, lascia spesso grande spazio al giudice o al superiore nella scelta della pena da infliggere; esso utilizza l'espressione «*iusta poena puniantur*». In questo caso, appunto, la determinazione della “giusta pena” è affidata alla decisione prudente di chi pronuncia la condanna e non deve essere troppo grave né, tanto meno, una censura – a meno che non lo richiede la gravità del caso –, e non può mai essere perpetua¹⁵⁵.

L'adesione è dunque sanzionata da una pena *ferendae sententiae*, quindi di queste pene, nel caso di semplice iscrizione, sono imperative e precettive indeterminate, mentre la promozione e la direzione, la presenza cioè di un ruolo attivo, sono punite con *ferendae sententiae* da una censura precettiva determinata, ossia dall'interdetto. La semplice adesione verbale ad esempio non è sufficiente se gli statuti dell'associazione prevedono un'iscrizione su dei registri.

L'interdetto (can. 1332, CIC 1983)¹⁵⁶, che nel Codice del 1983 è so-

¹⁵⁴ «Nel Codice post conciliare e passo il riferimento esplicito alle sette massoniche, ed è conservata la norma penale che proibisce l'iscrizione a sette che tramano contro la Chiesa cattolica. Ed è stata anche mutata la scomunica *latae sententiae*, riservata semplicemente alla Santa Sede, con pena precettiva indeterminata, per quelli che soltanto si iscrivono, e con l'interdetto *ferendae sententiae* pena precettiva determinata per coloro che promuovono o dirigono tali associazioni», F. LOPEZ-ILLANA, *Ecclesia una et plura: Riflessione teologico-canonica sull'autonomia della Chiesa locale*, L.E.V., Città del Vaticano (Roma) 1991, p. 229.

¹⁵⁵ Cfr. J. WECKMEISTER, *Petit dictionnaire de droit... op. cit.*, p. 155.

¹⁵⁶ Can. 1332 (CIC 1983): «*Interdictus tenetur vetitis, de quibus in can. 1331, § 1 nn. 1 et 2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum sit, praescriptum can. 1331, § 2, n. 1 servandum est*».

lo personale¹⁵⁷, è una censura tramite la quale alcuni beni sacri, espressamente indicati nella legge, sono vietati ai fedeli. Analogamente alla scomunica, esso può assumere tre figure diverse: l'interdetto *ferendae sententiae*, l'interdetto semplicemente *latae sententiae*, l'interdetto *latae sententiae* dichiarato.

Le sanzioni saranno diverse per un membro del clero rispetto ad un laico. Per il clero è previsto l'interdetto, cioè il divieto di celebrare i sacramenti e di elargire benedizioni, nel caso si tratti di un sacerdote. Per i fedeli cattolici, l'interdetto vieta di ricevere il/i sacramento/i.

In accordo con tutta la tradizione canonica, il Codice del 1983 ha mantenuto per lo scomunicato il divieto di ricevere i sacramenti della Chiesa¹⁵⁸. La persona colpita da interdetto non è più in stato di grazia, in situazione di accogliere e celebrare degnamente e autenticamente l'alleanza di Dio, in particolare nell'Eucaristia (Cfr. 2 Cor. 11, 27-28).

In effetti, con il Codice del 1983 l'interdetto non si distingue più dalla scomunica se non per alcuni alleggerimenti: come la scomunica, esso toglie all'accusato il diritto di celebrare e di ricevere i sacramenti, ma non gli vieta l'esercizio di un ufficio o di un ministero.

Tutto questo ci permette di affermare che, per quanto riguarda la Massoneria, ci si trova in una situazione per molti versi simile a quella precedente¹⁵⁹ in quanto «I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione»¹⁶⁰. Inoltre, se il fatto fosse manifesto e la persona si mostrasse ostinata, non dovrebbe essere ammessa all'Eucaristia a norma del can. 915¹⁶¹.

Se poi l'adesione all'associazione comporta eresia, apostasia o scisma, ovvero:

¹⁵⁷ Nel Codice precedente, l'interdetto poteva essere anche territoriale, oltre che personale, generale e particolare. Cfr. Z. SUCHECKI, *Le sanzioni penali...* op. cit., p. 103.

¹⁵⁸ Can. 916 (CIC 1983): «*Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit propositum quam primum confitendi*».

¹⁵⁹ V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le Sanzioni...* op. cit., p. 317.

¹⁶⁰ S.C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decl. *Quaesitum est...*, in AAS 76 (1984), p. 300.

¹⁶¹ Can. 915 (CIC 1983): «*Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes*».

«.../ pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis divina et catholica credendae denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; .../ fidei christiane ex toto repudiatio; .../ subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio» (can. 751, CIC 1983),

ci si trova di fronte ad un delitto contro la religione o l'unità della Chiesa, di cui al can. 1364¹⁶², punito con la scomunica *latae sententiae*.

In conclusione, anche se la scomunica non è più menzionata esplicitamente, essa rimane, in un modo o nell'altro, "possibile" e comunque nel can. 1374 è implicitamente sostituita dall'interdizione ad accostarsi alla Santa Comunione.

Il sacramento dell'Eucaristia, che è «sorgente e somma di tutta la vita cristiana»¹⁶³, è allo stesso tempo «il sacramento più venerabile»¹⁶⁴; di questo sacramento sono privati i frammassoni cattolici, che si escludono della piena comunione con la Chiesa.

Il frammassone cattolico sarà considerato autore di un peccato grave e diverrà nello stesso tempo un peccatore grave¹⁶⁵; resta, però, membro della Chiesa, ma «non ne è più pienamente incorporato»¹⁶⁶.

Nel Codice del 1917 il massone cattolico era qualificato come peccatore pubblico (cfr. can. 684; can. 2335). Questa espressione non esiste più nel Codice del 1983, che parla di peccatore manifesto

«Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes» (can. 915),

né può ricevere l'unzione degli infermi (can. 1007)¹⁶⁷ e

¹⁶² Can. 1364 (CIC 1983): «§ 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest poenis, de quibus in can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3, puniri. § 2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali.

¹⁶³ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Const. dogm. de Ecclesia, *Lumen Gentium* 11, in AAS 57(1965), pp.5-71.

¹⁶⁴ Can. 897 (CIC 1983): «Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsem Christus Dominus continetur, offertur et sumitur, et qua continuo vivit et crescit Ecclesia. .../».

¹⁶⁵ Cfr. J. WECKMEISTER, *Petit dictionnaire de droit...* op. cit., p. 154.

¹⁶⁶ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Const. dogm. de Ecclesia, *Lumen Gentium* 14b, in AAS 57(1965), pp.5-71.

¹⁶⁷ Can. 897 (CIC 1983): «Unctio infirmorum ne conferatur illis, qui in manifesto gravi peccato obstinate perseverent».

«*Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, /.../ alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt*» (can 1184)¹⁶⁸.

Al peccatore, che ha commesso un peccato grave, la Chiesa, alla maniera di Gesù Cristo, propone la sua conversione e la sua accoglienza:

«per vivere di nuovo pienamente nella dinamica del suo battesimo, la Chiesa invita alla penitenza e al cambiamento di vita. /.../ il cammino che Ella offre per il ritorno a Dio e ai suoi fratelli è quello della disciplina penitenziale. /.../ per il peccatore grave, la penitenza e la grazia del perdono si realizzano nel sacramento della riconciliazione» (*Mc 1, 15*).

3.4. *La dichiarazione sulla Massoneria «Quaesitum est» del 26 novembre 1983.*

Il 26 novembre 1983, un giorno prima dell'entrata in vigore del nuovo *Codex Iuris Canonici*, la S.C. per la Dottrina della Fede emanò la Dichiarazione, *Quaesitum Est*¹⁶⁹, per chiarire la vera posizione della Chiesa riguardo alla Massoneria e definitivamente precisare tutte le interpretazioni confuse ed erronee circa questa associazione.

Infatti, la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva ricevuto da diverse parti del mondo la richiesta di chiarimenti in merito al giudizio della Chiesa nei confronti della Massoneria, dato che essa non veniva più citata esplicitamente nel nuovo Codice, contrariamente al Codice del 1917, che lo faceva ripetutamente dedicandole più di un canone.

«È stato chiesto – afferma la Dichiarazione – se sia mutato il giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria per il fatto che nel nuovo Codice di Diritto Canonico essa non viene espressamente menzionata come nel Codice anteriore»¹⁷⁰.

Inoltre, per alcuni cattolici, questa esclusione, significava che coloro tra i quali aderivano alla Massoneria non erano più irretiti da scomunica, come invece accadeva un tempo.

La Congregazione, per dissimulare i dubbi e i disorientamenti che si erano generati in seguito al mancato inserimento nel Codice della pe-

¹⁶⁸ Cfr. J. WECKMEISTER, *Petit dictionnaire de droit... op. cit.*, p. 154.

¹⁶⁹ S.C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decl. *Quaesitum est...*, in AAS 76 (1984), p. 300.

¹⁷⁰ *Ibidem*.

na alla Massoneria, affermò «che tale circostanza è dovuta ad un criterio redazionale seguito anche per altre associazioni ugualmente non menzionate in quanto comprese in categorie più ampie»¹⁷¹.

Viene quindi ribadita la posizione della Chiesa relativamente alla massoneria affermando che:

«Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa sulle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono sempre stati considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa, e l'iscrizione ad esse rimane proibita»¹⁷².

Allo stesso tempo, con un linguaggio molto chiaro, viene riaffermato che è rimasto invariato il giudizio negativo della Chiesa sull'appartenenza dei cattolici alle sette massoniche.

Le radici di questa affermazione risalgono alla Dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca (1974-1980)¹⁷³ che dopo sei anni di dialogo «*et diligentem investigationem*» era giunta alla conclusione che la Massoneria nella sua mentalità, nelle sue convinzioni fondamentali è rimasta pienamente uguale a se stessa. Gli esami approfonditi degli unici rituali massonici, dati in visione, e del mondo spirituale massonico hanno comunque fatto escludere che si possa appartenere allo stesso tempo alla Chiesa cattolica e alla “Libera muratoria”.

I motivi dell'incompatibilità, furono riassunti dai Padri Consultori in sei punti:

valor obiectivus veritatis negatur;
negatur explicite religio rivelata;
negantur dogmata religionis quia sunt, iuxta ipsos, contraria libertati;
essentia massoneria est relativismus et subiectivismus, ergo negatur obiectiva veritatis cognitio;
negatur existentia Dei ut Ens personale qui hominibus se ipsum revelat;
ius et officium est Ecclesiae indicare fidelibus quod fidei funestum sit
*(Quinque Patres)*¹⁷⁴.

¹⁷¹ *Ibidem.*

¹⁷² *Ibidem.*

¹⁷³ CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, *Dichiarazione circa...,* in «La Civiltà Cattolica», (1990-III), pp. 487-495.

¹⁷⁴ *Communicationes*, 15 (1984), p. 48.

La normativa penale del Codice del 1983 non prevede alcuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, poiché essa non viene nominata espressamente dal legislatore.

Di fatto, dall'interpretazione del canone, senza l'ausilio di questa Dichiarazione, si deduce che l'iscrizione alla Massoneria non costituisce un delitto che deve essere punito con una sanzione, salvo che la Massoneria non rientri nella categoria delle "associazioni che complottano contro la Chiesa" ex can. 1374 e questo deve essere dimostrato¹⁷⁵.

La Dichiarazione invece, afferma che «I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione»¹⁷⁶, ciò fa sì che il massone sia escluso dalla comunione con la Chiesa cattolica.

Di certo è che la Dichiarazione, riferendosi ai "fedeli", intende ricordare il can. 204, ai sensi del quale:

«§ 1. Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione munera Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendum vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit».

I *christifideles* sono tutti coloro che fanno parte del popolo di Dio, in virtù del principio di uguaglianza e godono di una condizione comune, denominata "condizione giuridica" del fedele, di cui parla il Codice.

Il Battesimo è il sacramento che fa dell'essere umano un fedele e la condizione giuridica del fedele è costituita dall'insieme dei diritti e dei doveri fondati nella partecipazione a Cristo che il carattere battesimalle implica¹⁷⁷.

I fedeli che possiedono il comune sacerdozio, in virtù del quale «concorrono all'oblazione dell'Eucaristia, e lo esercitano col ricevere i

¹⁷⁵ Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale... op. cit.*, p. 290: «Il giudizio negativo della Chiesa non è mutato, è da concludere che anche ora l'iscrizione alla Massoneria è vietata. Se poi qualche parte della Massoneria trama contro la Chiesa, coloro che vi si iscrivono e coloro che la promuovono o la dirigono, commettono il delitto contemplato dal canone in esame e potrebbero essere puniti con le pene da esso previste. Ma non sarà facile stabilire se la massoneria trama contro la Chiesa, vista la grande segretezza con cui opera».

¹⁷⁶ S.C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decl. *Quae situm est...*, in AAS 76 (1984), p. 300.

¹⁷⁷ Cfr. J.I. ARRIETA (a cura di), *Codice di Diritto Canonico... op. cit.*, pp. 588-589.

sacramenti, con la preghiera, e ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e l'operosa carità»¹⁷⁸, sono privati, a motivo della loro adesione alla massoneria, all'esercizio dei diritti che nascono dal sacerdozio comune, come si evince dal fatto che sia loro vietato ricevere la comunione Eucaristica.

Come già visto nel Codice del 1983 la scomunica non è più oggetto di una definizione che ne determina la sua natura e la sua finalità. Il Codice del 1917 la definiva come l'esclusione dalla comunione dei fedeli. Non si tratta di esclusione dalla Chiesa, a cui si è legati in modo indelebile dal Battesimo. Infatti, il legislatore nel can. 96 del nuovo CIC precisa che

«Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem consti-tuitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitime sanctio».

Questo canone tratta dei diritti e dei doveri delle persone individuali (o persone fisiche) in quanto cristiani, cioè incorporate alla Chiesa di Cristo, e afferma che questa appartenenza si realizza con il sacramento del battesimo. Ma questi diritti e doveri sono influenzati da diversi fattori, fra cui la sanzione imposta legittimamente, da cui deriva la privazione di alcuni diritti come conseguenza dell'imposizione di determinate pene¹⁷⁹, si veda il caso dei massoni in questa Dichiarazione.

La Dichiarazione *Quaesitum est*, afferma che l'iscrizione alle associazioni massoniche «è interdetta dalla Chiesa» e i fedeli che ne fanno parte e vi si iscrivono «sono in una condizione di grave peccato e non possono accostarsi alla Santa Comunione».

Con quest'ultima espressione la S.C. per la Dottrina della Fede indica ai fedeli che un tale atto costituisce oggettivamente un peccato grave e precisando che coloro che aderiscono ad una associazione massonica non possono accostarsi alla Santa Comunione, essa vuole fare chiarezza nella coscienza dei fedeli su una grave conseguenza, che devono trarre dalla loro adesione ad una loggia massonica.

¹⁷⁸ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Const. dogm. de Ecclesia, *Lumen Gentium* 10, 21 novembre 1964, in AAS 57(1965), pp.5-71.

¹⁷⁹ J.I. ARRIETA (a cura di), *Codice di Diritto Canonico... op. cit.*, pp. 190-205.

Questo implica che costoro sono esclusi dalla comunione dei fedeli, poiché attraverso il sacramento dell'Eucaristia siamo in piena comunione con la comunità dei fedeli, unita al suo capo, Gesù Cristo, nel suo Corpo Mistico¹⁸⁰. Impedire al massone di accostarsi alla Santa Comunione implica di conseguenza la “scomunione” o la “scomunica”.

In conclusione, la Dichiarazione vieta ai fedeli aderenti alla Massoneria di esercitare il loro diritto soggettivo fondamentale. Inoltre, non fa più distinzione tra semplici iscritti e dirigenti, tenuto conto che chi aderisce o appartiene ad una associazione, che cospira contro la Chiesa, solo per questo stesso fatto partecipa alla cospirazione contro la Chiesa e lotta contro essa, procurandole un grave danno e pertanto merita, come i dirigenti, di essere punito in modo adeguato, e proporzionato al danno che produce alla Chiesa.

La Congregazione precisa, infine, che «Non compete alle autorità locali di pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche con un giudizio che implichi deroga a quanto sopra stabilito», al contrario di quanto aveva affermato Papa Paolo VI nell’anno 1975 lasciando agli episcopati locali la possibilità di trovare un’auspicabile soluzione per le relazioni dei fedeli con la Massoneria, ma «in linea con la Dichiarazione di questa Sacra Congregazione del 17 febbraio 1981»¹⁸¹.

Ciò significa che se la Sede Apostolica ha riservato a sé o ad altri la remissione della pena, la riserva deve essere interpretata in *strictu sensu* come previsto dal can. 1354 § 3¹⁸². Secondo questo canone, infatti, è la Sede Apostolica che riserva a se stessa o ad altri la remissione della pena; per questo la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha riservato il giudizio sulle associazioni massoniche alla Santa Sede, per cui l’applicazione deve essere in senso stretto e lontana da tutt’altra interpretazione.

Equalmente questo appare nel CCEO; il can. 1423, § 2, con una formulazione più ridotta sancisce: «*Omnis reservatio stricte est interpretanda*». L’interpretazione stretta comporta, tra gli altri limiti, l’interdizione dell’estensione per analogia ad altri casi o ad altre persone non

¹⁸⁰ Cfr. J. GAUDEMUS, *Le droit canonique... op. cit.*, p. 29.

¹⁸¹ S.C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decl. *Quaesitum est...*, in AAS 76 (1984), p. 300.

¹⁸² Can. 1354, § 3 (CIC 1983): «*Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reserveraverit, reservatio stricte est interpretanda*».

comprese espressamente dalla legge. È un'altra applicazione del principio di uguaglianza¹⁸³.

Così la Congregazione ha limitato la cessazione di questa pena o il suo mutamento direttamente alla Sede Apostolica, senza lasciare possibilità di ricorso alle altre autorità ecclesiastiche, come si menziona nel can. 1354, § 1 e § 2:

«§ 1. *Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a pracepto poenam committanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere.*

§ 2. *Potest praeterea lex vel praceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi».*

Giovanni Paolo II

«ha approvato questa dichiarazione, che è stata deliberata nella riunione ordinaria della S.C. per la Dottrina della Fede e ne ha ordinato la pubblicazione. Roma, dalla sede della S. Congregazione per la dottrina della fede, il 26 novembre 1983»¹⁸⁴.

Così la frammassoneria nel suo insieme resta condannata dalla Chiesa.

3.5. Inconciliabilità tra fede cattolica e Massoneria.

Dopo poco più di un anno dalla sua pubblicazione, il 23 febbraio 1985, la Dichiarazione sulla Massoneria fu illustrata da *L'Osservatore Romano*. Il giornale dedicò in prima pagina un editoriale dal titolo «*Riflessioni ad un anno dalla dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Inconciliabilità tra Fede cristiana e Massoneria*», con il quale vennero riportate le motivazioni e le ragioni non ufficiali della posizione presa dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede circa la Massoneria¹⁸⁵.

Le «Riflessioni» si collegano in esplicito all'Enciclica *Humanum genus* di Papa Leone XIII¹⁸⁶, e fondano la condanna della massoneria sulle stesse motivazioni esposte nell'Enciclica.

¹⁸³ Cfr. P.V. PINTO (a cura di), *Corpus iuris canonici II: Commento...op. cit.*, pp. 1125-1126.

¹⁸⁴ S.C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decl. *Quaesitum est...*, in AAS 76 (1984), p. 300.

¹⁸⁵ Cfr. *Inconciliabilità fra fede cristiana e massoneria. Riflessioni...*, in «L'Osservatore Romano», 23 febbraio (1985), p. 1.

¹⁸⁶ LEONE XIII, Ep. Encyc. *Humanum Genus...*, in ASS 16 (1883- 1884), pp. 417-433.

A parte qualche differenza di linguaggio, i motivi per cui la setta viene condannata dalla Chiesa non sono mutati e non mutano. Viene sottolineato – come già esposto – che, anche nel caso in cui non vi sono esplicativi risultati ostili alla fede cattolica, il metodo massonico è sempre incompatibile con la stessa, in quanto esso si fonda su una concezione simbolica relativistica, del tutto inaccettabile per un cristiano.

In particolare, nell'editoriale si legge che la Sacra Congregazione ha preso in considerazione

«le posizioni della Massoneria dal punto di vista dottrinale, quando negli anni 1970-1980 la S. Congregazione era in corrispondenza con alcune Conferenze Episcopali particolarmente interessate a questo problema, a motivo del dialogo intrapreso da parte di personalità cattoliche con rappresentanti di alcune logge che si dichiaravano non ostili o persino favorevoli alla Chiesa. Ora uno studio più approfondito ha condotto la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede a confermarsi nella convinzione dell'inconciliabilità di fondo tra i principi della Massoneria e quelli della Fede cristiana»¹⁸⁷.

Quindi, si prosegue ribadendo ulteriormente l'inconciliabilità della doppia appartenenza:

«per un cristiano, tuttavia, non è possibile vivere nella sua relazione con Dio in una duplice modalità, scindendola cioè in una forma umanitaria-sovraconfessionale e in una forma interna-cristiana. /.../ un cristiano cattolico non può nello stesso tempo partecipare alla piena comunione della fraternità cristiana e, d'altra parte, guardare a suo fratello cristiano, a partire dalla prospettiva massonica, come a un "profano"»¹⁸⁸.

Alla fine, si sottolinea che

«nel fare questa Dichiarazione la S.C. per la Dottrina della Fede non ha inteso disconoscere gli sforzi compiuti da coloro che, con la debita autorizzazione di questo dicastero, hanno cercato di stabilire un dialogo con rappresentanti della Massoneria. Ma, dal momento che vi era la

¹⁸⁷ *Inconciliabilità fra fede cristiana e massoneria. Riflessioni...*, in «L'Osservatore Romano», 23 febbraio 1985, p. 1.

¹⁸⁸ *Ibidem*.

possibilità che si diffondesse tra i fedeli l'errata opinione secondo cui ormai l'adesione ad una loggia massonica era lecita, essa ha ritenuto suo dovere far loro conoscere il pensiero autentico della Chiesa in proposito e metterli in guardia nei confronti di un'appartenenza incompatibile con la Fede cattolica. Solo Gesù Cristo è, infatti, il Maestro della Verità e solo in lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio lavorando al vero bene dei loro fratelli»¹⁸⁹.

Ne risulta, dunque, fin troppo chiara la conferma dell'assoluta incompatibilità della cosiddetta doppia appartenenza: il cristiano non può assolutamente fare parte della Massoneria. Chi si professa massone si trova, per la Chiesa, in stato di peccato grave e non può accostarsi all'Eucaristia. Ne risulta altresì il diritto-dovere di ogni buon Pastore di tutelare la verità cattolica ed illuminare i fedeli, guidandoli su un autentico cammino di fede. Ciò non vuol dire affatto che, sul piano umano, non si possa mantenere un rapporto cordiale tra persone di opinioni diverse o opposte, poiché il rispetto dovuto alla persona non deve mai venire meno, così come la libertà delle opinioni, benché diverse o non condivise. Ma il cristiano è chiamato ad una scelta, che lo impegna nella testimonianza dell'unica Verità rivelata da Cristo e, dunque, ad affermare con chiarezza tale scelta, senza timore di denunciare l'errore, pur nel rispetto verso l'errante. Non sembra affatto che ci sia, in tutto questo, «ignoranza dei veri valori cristiani», né che competa ad altre istituzioni, diverse dalla Chiesa, l'insegnamento di tali valori!

¹⁸⁹ *Ibidem.*